

# RESOCONTO STENOGRAFICO

## 138ª SEDUTA

### MARTEDI 14 GIUGNO 1988

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

#### INDICE

	Pag.
<b>Congedi</b> .....	4989
<b>Commissioni legislative</b>	
(Comunicazione di assenze e sostituzioni) .....	4990
(Comunicazione di richieste di parere) .....	4990
<b>Consiglio comunale</b>	
(Comunicazione di decadenza e contestuale nomina di commissario straordinario) .....	4989
<b>Disegni di legge</b>	
(Annunzio di presentazione) .....	4990
<b>Interrogazioni</b>	
(Annunzio) .....	4991
(Annunzio di risposta scritta) .....	4990
<b>Interrogazioni ed interpellanze</b>	
(Svolgimento unificato):	
PRESIDENTE .....	4994, 4996, 4997, 5007, 5014, 5019
CANINO, Assessore per gli enti locali .....	4995, 4996, 4998, 5002, 5005, 5007, 5013, 5015, 5018, 5020, 5021, 5023
D'URSO (PCI)* .....	4995, 4996, 4997, 5016, 5020
CONSIGLIO (PCI) .....	4998, 5000
NATOLI (PRI) .....	5001, 5003
CRISTALDI (MSI-DN) .....	5004, 5006
CUSIMANO (MSI-DN) .....	5013
GUELI (PCI) .....	5014
LO GIUDICE DIEGO (PSDI)* .....	5017, 5019
TRICOLI (MSI-DN)* .....	5022
PIRO (DP)* .....	5023
<b>Mozioni</b>	
(Determinazione della data di discussione):	
PRESIDENTE .....	4992
CANINO, Assessore per gli enti locali .....	4994
CRISTALDI (MSI-DN) .....	4993
(Rinvio della determinazione della data di discussione):	
PRESIDENTE .....	4992

#### Allegato

Risposta scritta ad interrogazione:	
Risposta dell'Assessore per gli enti locali all'interrogazione numero 930 dell'onorevole Pezzino .....	5025

La seduta è aperta alle ore 17,10.

FERRANTE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo: per la seduta odierna e per le sedute dei giorni 15 e 16 giugno gli onorevoli Purpura e Lo Giudice Calogero; l'onorevole Gorgone per le sedute dei giorni 15 e 16 giugno.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

**Comunicazione di decadenza di consiglio comunale e contestuale nomina di commissario straordinario.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione, con decreto numero 113/88 del 24 maggio 1988, ha dichiarato la decadenza del consiglio comunale di Sant'Agata Li Battiati.

(\*) Intervento corretto dall'oratore

Con lo stesso decreto, il dottore Ferdinando Pioppo è stato nominato commissario straordinario del comune di Sant'Agata Li Battiati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale numero 111/84.

#### Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta da parte dell'Assessore per gli enti locali onorevole Canino la risposta scritta all'interrogazione numero 930: «Sollecita emanazione di una direttiva chiarificatrice che, recependo quanto stabilito dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia per l'interpretazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983, fissi i nuovi criteri per il riequilibrio della posizione di anzianità dei dipendenti degli enti locali», dell'onorevole Pezzino.

Avverto che la predetta risposta sarà pubblicata in allegato nel resoconto della seduta odierna.

#### Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

— «Sistema e procedure di controllo degli atti degli enti locali e delle unità sanitarie locali» (530), dagli onorevoli Parisi ed altri, in data 13 giugno 1988;

— «Norme per l'accelerazione delle procedure di costituzione delle *équipes* pluridisciplinari di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, numero 16; «Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di *handicap* ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, numero 68» (531), dagli onorevoli Caragliano, Errero, Grillo, Leone, Lombardo Raffaele, Macaluso, Martino, Palillo, Purpura, Virga, Xiumè, in data 14 giugno 1988.

#### Comunicazione di richieste di parere pervenute dal Governo ed assegnate alle Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico le seguenti richieste di parere pervenute dal Governo ed assegna-

te alle competenti Commissioni legislative ai sensi dell'articolo 70 bis del Regolamento interno:

#### «Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione»

— Legge regionale 17 febbraio 1987, numero 3 - Determinazione organici della biblioteca - Museo Luigi Pirandello da istituire in Agrigento (414), pervenuta il 6 giugno 1988, trasmessa il 13 giugno 1988.

#### «Igiene e sanità, assistenza sociale»

— Unità sanitaria locale numero 61 di Palermo - Richiesta autorizzazione istituzione servizi nei presidi ospedalieri «Villa Sofia», «Enrico Albanese» e «C.T.O.» con trasformazione di posti vacanti in organico (415), pervenuta il 6 giugno 1988, trasmessa il 13 giugno 1988.

#### Comunicazione di assenze e sostituzioni alle riunioni delle Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del terzo comma dell'articolo 69 del Regolamento interno, le seguenti assenze e sostituzioni alle riunioni delle commissioni legislative, per il periodo 1 giugno - 8 giugno 1989.

#### «Finanza, bilancio e programmazione»

— Assenze:

Riunione del 2 giugno 1988: Campione, Di Stefano, Mazzaglia, Macaluso.

— Sostituzioni:

Riunione del 2 giugno 1988: Piccione sostituito da Barba, Cusimano sostituito da Virga, Platania sostituito da Piro.

#### «Agricoltura e foreste»

— Assenze:

Riunione dell'1 giugno 1988: Furrarello, Di quattro, Lo Giudice Diego, Pezzino, Stornello.

#### «Giunta per le partecipazioni regionali»

— Assenze:

Riunione dell'8 giugno 1988: Altamore, Campione, Cusimano, Macaluso.

— Sostituzioni:



Riunione dell'8 giugno 1988: Platania sostituito da Piro.

### Annunzio di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta in Commissione presentate.

**FERRANTE, segretario:**

«All'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, per sapere:

— se è a conoscenza del fatto che il sovrintendente di Catania, in aperta violazione della legge, ha istituito un secondo repertorio, affidandolo alla dipendente signora Neri, al fine di procedere alla registrazione degli atti relativi all'affidamento di lavori a cottimo fiduciario e mediante trattativa privata;

— se non ritenga che l'istituzione di un secondo repertorio affidato ad un soggetto diverso dal funzionario rogante, oltre ad essere illegittimo, determina un pregiudizio per l'Amministrazione con riferimento alle regole di trasparenza degli atti della pubblica Amministrazione;

— se è a conoscenza e risponde a verità il fatto che l'affidamento dei lavori mediante ricorso al cottimo fiduciario ed alla trattativa privata non viene formalizzato attraverso atto pubblico stipulato innanzi al funzionario rogante bensì attraverso semplice scrittura privata;

— se è a conoscenza e risponde a verità il fatto che il ricorso alle suindicate forme di affidamento presso la sovrintendenza di Catania, costituisce la normale prassi, anche al di là dei casi in cui sarebbe opportuno farvi ricorso;

— se è a conoscenza e risponde a verità il fatto che le ditte beneficiarie degli affidamenti sono, ormai da anni, sempre le stesse, non ritenendo la sovrintendenza di attuare criteri di rotazione tra tutte le ditte che ne fanno richiesta;

— quali provvedimenti intenda assumere con la massima urgenza per accertare i fatti denunciati, ripristinare le regole di legalità e di trasparenza nel funzionamento della sovrintendenza di Catania e perseguire le relative responsabilità» (1032).

LAUDANI - DAMIGELLA - D'URSO  
- GULINO.

«All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per sapere:

— se è a conoscenza della situazione drammatica in cui sono venuti a trovarsi i 15 lavoratori addetti alla pulizia dell'aeroporto di Catania, in forza del rapporto intercorso per 15 anni tra la ditta "Imet" di Di Domenico Giorgio e le gestioni dell'aeroporto succedutesi nel corso degli anni;

— se è a conoscenza del fatto che i suddetti lavoratori, che per anni hanno lavorato presso l'aeroporto, rischiano di perdere il posto di lavoro a causa dell'atteggiamento assunto dall'Asac (ente gestore dell'aeroporto);

— se è a conoscenza del fatto che l'Asac, subentrato al Ministero dei trasporti nella gestione dei servizi aeroportuali, ha instaurato la singolare prassi di procedere alla stipulazione di rapporti trimestrali con la "Imet", non garantendo stabilità e tranquillità ai lavoratori;

— se è a conoscenza del fatto che l'Asac, in data 7 giugno 1988, ha dichiarato di non voler rinnovare il rapporto contrattuale con la Imet mettendo a repentaglio il diritto al lavoro dei cittadini che in effetti prestano lavoro per l'espletamento del servizio di pulizia dell'aeroporto da quindici anni;

— se non ritenga di intervenire immediatamente, procedendo alla convocazione delle parti innanzi a sé, al fine di garantire i diritti dei lavoratori e primo fra tutti il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro; considerato che, dovendo l'Asac in ogni caso garantire l'effettuazione del servizio, dovrà attuarlo attraverso i lavoratori fin qui impiegati nel servizio medesimo;

— quali provvedimenti intende assumere per conoscere i rapporti, anche finanziari, intercorsi tra il Ministero e l'Asac e tra quest'ultimo e la Imet;

— se non ritenga che il comportamento assunto dall'Asac sia funzionale alla stipula di un nuovo rapporto contrattuale con una diversa impresa, forse più gradita e vicina ai dirigenti dell'Asac, considerando che corre voce che l'Asac intenderebbe bandire una gara d'appalto la cui ditta vincitrice è già nota» (1033).

LAUDANI - GULINO - D'URSO -  
DAMIGELLA.



**PRESIDENTE.** Avverto che le interrogazioni ora annunziate sono state già inviate al Governo ed alle competenti commissioni legislative.

#### Rinvio della determinazione della data di discussione di mozioni.

**PRESIDENTE.** Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Mozioni demandate alla Conferenza dei capigruppo per l'indicazione della data di discussione.

Comunico che, non avendo ancora la Conferenza dei capigruppo determinato la data della loro discussione, le seguenti mozioni restano iscritte all'ordine del giorno dei lavori d'Aula: numeri 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 54.

#### Determinazione della data di discussione di mozione.

**PRESIDENTE.** Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera D), e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 55: «Ottemperanza agli obblighi di cui alla legge numero 67 del 1987 che prescrive l'invio al Garante per l'editoria dell'elenco delle spese pubblicitarie effettuate dalla Regione e dagli enti locali nel corso di ciascun esercizio finanziario», degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

**FERRANTE, segretario:**

«L'Assemblea regionale siciliana

premessi che la prima legge nazionale per l'edilizia, la numero 416 del 5 agosto 1981, che obbligava le regioni a comunicare al Garante per l'editoria le spese sostenute annualmente per pubblicità, è stata sistematicamente violata dalla Regione siciliana, talché lo stesso Garante, nell'ottobre del 1983, ha indirizzato al pretore di Palermo un rapporto per l'ipotesi del reato di omissione di atti d'ufficio a carico degli organi regionali; che i deputati del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, il 4 aprile del 1984, hanno presentato la mozione numero 103 tendente ad impegnare il Presidente della Regione ad ottemperare all'obbligo della comuni-

cazione delle spese pubblicitarie sostenute dalla Regione; che tale mozione non è stata trattata ed è decaduta per la fine della nona legislatura;

constatato che le norme sull'editoria sono state recentemente modificate dalla legge 25 febbraio 1987, numero 67, la quale all'articolo 6 stabilisce per le regioni, le province, i comuni con più di 20 mila abitanti ed i loro consorzi, le aziende municipalizzate e le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, l'obbligo di pubblicare, entro tre mesi dall'approvazione, un estratto dei relativi bilanci su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione locale, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico;

rilevato che la stessa legge, all'articolo 5, ribadisce l'obbligo per le regioni, gli enti locali e le loro aziende, nonché per le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti e per gli enti pubblici economici e non economici, di dare comunicazione, anche se negativa, al Garante per l'editoria delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, attraverso un riepilogo analitico;

rilevato che la relazione semestrale del 30 novembre 1987 del Garante per l'editoria, recentemente presentata al Parlamento, conferma le perduranti inadempienze della Regione siciliana e degli altri enti tenuti sia alla pubblicazione dei bilanci sia alla presentazione delle comunicazioni, con la sola eccezione dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca, che ha comunicato di avere utilizzato, nel corso del 1986, lire 743.849.689 per pubblicità;

constatato che finora il Governo si è limitato alla pubblicazione sui quotidiani siciliani dell'estratto del bilancio di previsione della Regione per il 1988, mentre la quasi totalità degli altri enti ha sistematicamente violato la legge;

sottolineata l'importanza che riveste il messaggio pubblicitario al fine del superamento dello stato di presente incomunicabilità fra organi pubblici ed amministrati;

ritenuto indispensabile individuare e rendere pubblici l'entità ed i criteri seguiti per la



distribuzione della pubblicità, allo scopo di assicurare trasparenza ed evitare discriminazioni e clientelismi anche in questo settore;

impegna il Presidente della Regione

— ad ottemperare immediatamente agli obblighi di cui alla legge 25 febbraio 1987, numero 67, che prescrive l'invio al Garante per l'editoria dell'elenco delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ciascun esercizio finanziario dalla Regione nei suoi diversi rami di amministrazione;

— ad intervenire:

a) presso gli enti e le loro aziende, le unità sanitarie locali e gli enti pubblici economici e non economici dell'Isola per obbligarli al rispetto della medesima normativa;

b) presso le province regionali, i comuni con più di 20 mila abitanti, le aziende municipalizzate e le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti per imporre l'attuazione della norma concernente la pubblicazione degli estratti dei bilanci su almeno due quotidiani locali, un quotidiano nazionale ed un periodico» (55).

CRISTALDI - CUSIMANO - BONO -  
PAOLONE - RAGNO - TRICOLI -  
VIRGA - XIUMÈ.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è indubbia l'importanza di questa mozione che tende a restituire, per quanto riguarda il problema delle spese pubblicitarie e la trasparenza dei bilanci pubblici, limpidezza a tutto un operato che da un certo tempo a questa parte è assai contestato soprattutto dal Movimento sociale italiano.

Il problema, naturalmente, viene da lontano: una prima iniziativa legislativa statale in materia di spese pubblicitarie fu emanata nel 1981, ma non ebbe una chiara applicazione, tanto che il legislatore nazionale ritenne necessario approvare una nuova legge per rendere ben chiari i termini dell'obbligo, per gli enti locali, di pubblicare un estratto dei relativi bilanci su almeno

due giornali quotidiani ed un periodico e, al tempo stesso, di pubblicare analiticamente le spese pubblicitarie che gli enti locali, i comuni con più di 20 mila abitanti, i loro consorzi, le unità sanitarie locali, le province e le regioni effettuano nell'arco di ogni esercizio finanziario.

Dalla nostra mozione si evince come, in effetti, ci sia stata un'inadempienza da parte della Regione siciliana e da parte degli enti locali. Infatti quasi tutti gli enti che avevano l'obbligo in Sicilia di ottemperare alla legge numero 67 del 1987 non hanno adempiuto all'obbligo prescritto. Questa naturalmente è una negazione di democrazia perché quel provvedimento legislativo nasceva appunto per informare meglio l'opinione pubblica su quanto accadeva circa le spese pubblicitarie. Soltanto l'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca ha comunicato al Garante per l'editoria di aver speso per pubblicità circa 743 milioni nel corso del 1986, mentre non è dato conoscere le spese sostenute per il medesimo fine dagli altri assessorati. Non si conoscono quindi, nell'insieme, le spese pubblicitarie effettuate dalla Regione siciliana.

Si aggiunga che gli enti locali, i comuni interessati, le unità sanitarie locali e le province non hanno ancora ottemperato agli obblighi di legge. Questo inadempimento così generalizzato naturalmente è assai criticato non soltanto dagli addetti ai lavori ma anche dagli stessi editori dei giornali che avevano valutato positivamente un provvedimento legislativo di tal genere che poteva costituire un "polmone" economicamente opportuno per alleviare le difficoltà di gestione di un quotidiano.

Di fronte ad un argomento di così grande importanza chiediamo che venga celermente discussa la mozione numero 55. A tale proposito mi rivolgo alla Presidenza dell'Assemblea per ricordare che, allo stato attuale, sono ben 29 le mozioni che devono essere ancora discusse e che sono state demandate alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari per la determinazione della data di discussione.

Personalmente intervengo come rappresentante di un gruppo di opposizione che ha pochi elementi e pochi mezzi per svolgere la sua attività; in pratica abbiamo soltanto la possibilità di intervenire nelle discussioni e nel dibattito politico in Aula. Se viene tolta ai deputati dell'opposizione la possibilità di utilizzare lo strumento della mozione per ottenere una discussione in tempi brevi, di fatto viene vanificato il valore di



questo strumento. Infatti, nel momento in cui la fissazione della data di discussione viene sempre demandata alla Conferenza dei capigruppo, che però non si è ancora pronunciata, si arriva al punto che l'argomento oggetto della mozione scada di attualità e non interessi più l'opinione pubblica.

Per tale ragione ci permettiamo segnalare al Governo e al Presidente dell'Assemblea la necessità di fissare celermente la data di discussione di tutte le mozioni, ed in particolare per la mozione numero 55 sollecitiamo una certa priorità che ne consenta una celere trattazione. Comunque non accetteremo che questa mozione vada ad arenarsi nel "cimitero delle decisioni" della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari. Poiché per domani mattina è stata già convocata detta Conferenza, personalmente mi auguro che questa volta venga stabilita la data di discussione delle mozioni. Chiediamo quindi al Governo ed al Presidente dell'Assemblea di restituire legittimità e ruolo al deputato di opposizione, al gruppo parlamentare di opposizione.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha da proporre una data per la discussione della mozione?

**CANINO, Assessore per gli enti locali.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur rendendomi conto dell'esigenza di affrontare la discussione sulle mozioni e sulle interpellanze in tempi brevi, va rilevato che l'Assemblea si è data un certo criterio per giungere alla determinazione della data di discussione delle mozioni. Chiedo, pertanto, che tale data venga fissata appunto dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.

**PRESIDENTE.** Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

#### Svolgimento di interrogazioni e interpellanze della rubrica «Enti locali».

**PRESIDENTE.** Si passa al quarto punto dell'ordine del giorno: Svolgimento di interrogazioni e interpellanze della rubrica «Enti locali».

Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 18: «Nomina di un commissario *ad acta* presso il comune di Catania», degli onorevoli Laudani ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

**FERRANTE, segretario:**

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per gli enti locali, per sapere:

— se è a conoscenza del fatto che, nella seduta del consiglio comunale di Catania del 28 luglio 1986, il sindaco Mirone, eletto nella seduta precedente, in aperta violazione delle norme sancite dalla legge regionale numero 9 del 1986, piuttosto che procedere alla esposizione delle dichiarazioni programmatiche ed alla proposta della lista dei componenti della Giunta, ha chiesto il rinvio della seduta;

— se è a conoscenza del fatto che in tale circostanza, il segretario generale del comune, interpellato sulla legittimità di una simile procedura, ha fornito un'interpretazione della legge assai discutibile sostenendo il carattere puramente indicativo e non obbligatorio delle norme che fissano le procedure ed i tempi per la elezione del sindaco e della giunta;

— se non ritiene che una simile interpretazione della legge, oltre ad essere in aperto contrasto con la lettera della stessa, ne vanifica radicalmente il valore e la finalità, di assicurare tempi certi e rapidi per la formazione degli organi di governo locale;

— quali provvedimenti intende assumere al fine di garantire la corretta applicazione della suindicata legge da parte dei massimi responsabili politici ed amministrativi del comune di Catania;

— in relazione alla grave situazione di paralisi politica ed amministrativa venutasi a creare nella città di Catania, a seguito di una crisi che si protrae ormai da più di due mesi, se non ritiene di procedere alla nomina di commissari *ad acta* per gli adempimenti improrogabili ed urgenti, quali ad esempio quelli relativi alle procedure per consentire dopo sette anni l'avvio del servizio di refezione all'apertura del nuovo anno scolastico; le opere di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici; il trasporto gratuito agli anziani aventi diritto; nonché tutte quelle altre deliberazioni, relative ad atti dovuti, in grado di dare risposte concrete, seppure parziali, al grave problema della disoccupazione» (18).

**LAUDANI - DAMIGELLA - D'URSO  
- GULINO**



**PRESIDENTE.** L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

**CANINO.** *Assessore per gli enti locali.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento alla interrogazione numero 18 presentata dagli onorevoli Laudani, Damigella, D'Urso e Gulino devo premettere che ci troviamo di fronte ad una interrogazione che non potrà avere più effetti politici poiché quel consiglio comunale di Catania è decaduto. Il Governo ha comunque il dovere di dare una risposta ai colleghi interroganti.

Desidero ricordare che i temi trattati riguardano l'operato del sindaco del comune di Catania, Mirone, nella seduta consiliare del 28 luglio 1986 e l'avallio del segretario generale di quel comune, con richiamo improprio agli articoli 179 dell'Ordinamento regionale degli enti locali e 36 del Regolamento di funzionamento del consiglio comunale, la palese illegittimità della proposta del sindaco in relazione alle disposizioni dell'articolo 33 della legge regionale numero 9 del 1986, che tende ad assicurare in tempi brevi la formazione del governo locale, nonché alcune inadempienze imputabili al consiglio comunale di Catania riguardanti in particolare i servizi di refezione scolastica, di trasporto gratuito degli alunni e di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

Trattandosi di comportamenti e di inadempienze verificatesi nell'anno 1986, e riguardanti peraltro il consiglio comunale decaduto secondo l'articolo 53 dell'Orel e rinnovatosi nelle recenti consultazioni amministrative del mese di maggio dopo la gestione commissariale del comune di Catania, la risposta all'intervento ispettivo riguarderà soltanto precisazioni tecniche relative all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 33 della legge regionale numero 9 del 1986 in tema di elezione della Giunta.

Invero le disposizioni dei commi quinto e seguenti dell'articolo 33 della suddetta legge regionale, estese ai comuni in cui vige il sistema proporzionale di elezione previsto dal successivo articolo 58 della medesima legge, sono intese ad assicurare, in tempi brevi, l'elezione della Giunta dopo l'avvenuta elezione del sindaco, resa immediatamente esecutiva "ope legis" dal quarto comma del citato articolo 33. Queste disposizioni impongono al sindaco neo eletto obbligazioni specifiche che sono complementari all'elezione, ed esattamente l'esposizione delle dichiarazioni programmatiche con la contestuale

presentazione della lista degli assessori in una seduta del consiglio comunale da tenersi entro otto giorni dalla data di elezione del sindaco, oppure entro tre giorni nell'ipotesi che venga rigettata la lista degli assessori. Resta comunque salva ed ovviabile sul piano sanzionatorio, l'attivazione specificata del consiglio poiché l'alternativa al comportamento positivo richiesto dalla norma al sindaco è quella negativa della presentazione delle dimissioni dalla carica conseguente al mancato riscontro di una valida maggioranza. Correttamente, ogni provvedimento al riguardo deve comportare comunque esclusive valutazioni e determinazioni del consiglio, poiché non sono configurabili determinazioni dilatorie del sindaco, presidente della seduta consiliare del 28 luglio 1986.

Nella fattispecie denunciata, in assenza di dichiarazioni programmatiche e di lista degli assessori, non risultano comunicate dal sindaco le dimissioni dalla carica. Risulta invece che il sindaco Mirone ha chiesto al consiglio un breve rinvio per assolvere alle pubblicazioni previste dalla legge, subordinando però ad una votazione negativa di questa proposta la presentazione delle proprie dimissioni.

La successiva votazione, favorevole alla richiesta del sindaco, in sostanza respinge le dimissioni condizionate del medesimo e rientra, quindi, nelle competenze l'organo, rendendo così superata l'infrazione procedurale.

Non trovano invece applicazione le disposizioni dell'articolo 179 dell'Orel e dell'articolo 36 del Regolamento di funzionamento del consiglio comunale di Catania, il primo perché disciplina la formazione dell'ordine del giorno delle sessioni consiliari, il secondo perché si riferisce a proposte pregiudiziali e sospensive rimesse alle determinazioni del sindaco e quindi, come già evidenziato, non configurabili nella fattispecie.

**PRESIDENTE.** L'onorevole D'Urso ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

**D'URSO.** Signor Presidente, l'Assessore per gli enti locali ha detto che il Governo ha il dovere di dare una risposta immediata alle interrogazioni. Lo stesso Assessore ha sottolineato la circostanza che questa interrogazione non appare più attuale; mi dichiaro per questa ragione insoddisfatto e colgo l'occasione per invitare l'Assessore a dare risposte immediate alle



interrogazioni che sono state recentemente presentate con richiesta di risposta in Commissione, affinché non si ripetano lunghi ritardi come è accaduto per questo atto ispettivo.

**PRESIDENTE.** Per assenza dall'Aula dei presentatori: l'interpellanza numero 11: «Iniziativa per porre rimedio alla grave situazione igienico-sanitaria verificatasi a Favara a causa dell'inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti» e l'interpellanza numero 20: «Ragioni della sostituzione del commissario regionale al comune di Agrigento», entrambe a firma degli onorevoli Gueli, Russo e Capodicasa, sono dichiarate decadute; alla interrogazione numero 47: «Motivi della sostituzione del commissario straordinario al comune di Agrigento», dell'onorevole Palillo, verrà data risposta scritta. Si procede allo svolgimento dell'interpellanza numero 36: «Notizie in ordine alla rielaborazione, da parte del consiglio comunale di Catania, del piano di risanamento del quartiere S. Berillo», a firma degli onorevoli Laudani ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

**FERRANTE, segretario:**

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per gli enti locali, per sapere:

— se sono a conoscenza del fatto che il consiglio comunale di Catania, nella seduta del 29 settembre 1986, ha deliberato in ordine alla vicenda relativa alla Cecos Spa nell'ambito del piano di risanamento del quartiere S. Berillo, respingendo la proposta avanzata dall'amministrazione comunale di sdemanializzazione di alcune aree e permuta tra il comune e la Cecos di altre aree;

— se sono a conoscenza del fatto che lo stesso consiglio comunale, nella precedente seduta del 19 settembre, ha approvato un ordine del giorno, presentato dal gruppo del Partito comunista italiano, con il quale, in considerazione della vetustà del piano di risanamento del quartiere S. Berillo e della rilevanza che le aree ancora libere rivestono per la città, impegna l'amministrazione «a non compiere ulteriori atti che possano determinare la compromissione delle aree libere di corso Martiri della libertà, a dare tempestiva comunicazione della volontà del consiglio come sopra manifestata al competente Assessorato regionale»;

— se non ritengano che ambedue le deliberazioni assunte dal consiglio comunale coprono interamente la materia per la quale l'Assessore regionale per gli enti locali aveva proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, manifestando l'esplicita volontà di provvedere alla rielaborazione e modifica del piano di risanamento onde consentire l'utilizzazione a fini pubblici delle aree non edificate;

— se non ritengano che, in considerazione di ciò, l'intervento del commissario *ad acta*, in via sostitutiva, è giuridicamente inammissibile e politicamente inconcepibile, in presenza di una specifica manifestazione di volontà dell'organo elettivo, sovrano sulla materia;

— quali provvedimenti intendano assumere per consentire che nei tempi più brevi si pervenga alla rielaborazione del piano di risanamento dell'ex S. Berillo, recependo le indicazioni contenute nel suindicato ordine del giorno votato dal consiglio comunale; bloccando la operatività del vecchio piano di risanamento elaborato oltre trenta anni fa e modificato dal consiglio comunale circa diciassette anni fa con deliberazione numero 1041 del 22 dicembre 1969 ed approvato con decreto del Presidente della Regione il 1° marzo 1973» (36).

LAUDANI - D'URSO - DAMIGELLA  
- GULINO - COLOMBO.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Urso per illustrare l'interpellanza.

**D'URSO.** Signor Presidente, anche per questa interpellanza devo sottolineare che la risposta del Governo è resa dopo che è trascorso un notevole periodo di tempo dalla data di presentazione: circa un anno e mezzo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Assessore per gli enti locali ha facoltà di rispondere.

**CANINO, Assessore per gli enti locali.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a seguito dell'intervento disposto presso il comune di Catania con decreto assessoriale numero 105 dell'8 ottobre 1986, il funzionario incaricato rappresentò l'opportunità di acquisire sulla complessa materia oggetto di intervento apposito parere dagli organi consultivi in considerazione dell'importanza delle questioni prospettate dal co-



mune di Catania, preoccupato dell'incidenza della adozione degli atti di accessione delle aree richieste dall'assetto del territorio metropolitano e dalla auspicata utilizzazione pubblica di parte di esso.

Con nota numero 751 del 20 novembre 1986 venne avanzata dall'Assessorato una circostanziata richiesta di parere al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana al fine di chiarire se la nuova valutazione del pubblico interesse operata dall'amministrazione comunale di Catania, circa la possibilità di destinazione a fini collettivi delle aree non edificabili, potesse considerarsi compiutamente e formalmente definita in base alla volontà espressa di pervenire alla futura approvazione di un nuovo piano di risanamento del quartiere S. Berillo e non cozzasse piuttosto con la dichiarazione di pubblica utilità già formalmente espressa per le opere previste dal piano di risanamento del quartiere, in atto vigente, approvato con decreto del Presidente della Regione numero 47 del 1° marzo 1973 ed operante fino al 31 dicembre 1988 in base alla legge regionale 13 dicembre 1983 numero 132, ovvero con la situazione giuridica dei privati frontisti in rapporto alla norma di cui all'articolo 21 della legge numero 1150 del 1942.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha reso il parere richiesto in data 17 dicembre 1986 osservando che «l'accessione delle aree che cessino di far parte del suolo pubblico può essere richiesta dai proprietari limitrofi solo dopo che il piano di risanamento vigente abbia trovato concreta ed esecutiva attuazione, venendosi solo allora a realizzare la materiale attrazione delle aree ai fondi contigui e ad appalesarsi la loro inutilizzabilità sia ai fini pubblici che edificatori.

In sostanza, anche se l'utilizzo delle aree richieste in accessione sarebbe conforme alle previsioni e destinazioni del piano, le aree interessate non perdono la loro demanialità se non in conseguenza dell'attuazione del piano stesso.

Il fatto nuovo, richiesto per rendere le aree incompatibili con la funzione alla quale erano in origine destinate, si verifica allorquando trovi concreta attuazione la sistemazione urbanistica prevista dal piano di risanamento.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha inoltre rilevato che la cessazione della demanialità dei suoli opera anche in senso tacito e si verifica ancorché manchi un atto formale della pubblica Amministrazione. Ne consegue quindi per il comune di Catania la mancanza di

un obbligo ad aderire alle richieste delle ditte interessate. L'intervento sostitutivo assessoriale non ha avuto seguito ed il relativo decreto assessoriale numero 105 dell'8 ottobre 1986 ha perduto la sua validità per decorso dei termini.

Pertanto le preoccupazioni paventate dagli onorevoli interpellanti in ordine alla legittimità ed alla opportunità della nomina di un commissario *ad acta* sono cadute alla luce della inattività del medesimo.

Quanto all'ultimo punto dell'interpellanza non si ritiene di potere assumere direttamente alcuna iniziativa concreta trattandosi di materia urbanistica che, come tale, rientra nella competenza di altro ramo dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Urso ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

D'URSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le deduzioni dell'Assessore confermano pienamente la giustezza dell'impostazione che al problema era stata data dai comunisti nella città di Catania. Ci rendiamo conto della necessità di un intervento legislativo che risolva definitivamente questo problema e, infatti, in tal senso abbiamo già presentato un apposito disegno di legge che reca il numero 125.

PRESIDENTE. Per l'assenza dall'Aula del firmatario, l'interpellanza numero 37: «Operato del comune di Santa Croce Camerina in materia di formazione dei piani di recupero», dell'onorevole Stornello, è dichiarata decaduta.

Si procede allo svolgimento dell'interpellanza numero 45: «Nomina di commissari *ad acta* presso il comune di Siracusa», dell'onorevole Consiglio.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, segretario:

«All'Assessore per gli enti locali: il consiglio comunale di Siracusa, a causa delle ricorrenti crisi amministrative (tre dalle ultime elezioni), vive in uno stato di totale paralisi. Anche la giunta si è dimessa il giorno 29 settembre ed il consiglio comunale — che non si riunisce dai primi di agosto — non è stato ancora convocato per procedere alla elezione della nuova giunta.

Tale stato di fatto sta pesantemente penalizzando gli interessi dell'intera collettività.



Nonostante, infatti, che dall'ottobre 1985 la Regione siciliana abbia finanziato 29 cooperative edilizie, il comune — ad oltre un anno — non ha provveduto all'assegnazione delle aree, anche ai sensi dell'articolo 51 della legge numero 865, vanificando l'attesa di centinaia di cittadini che aspirano alla casa e congelando diversi miliardi che potrebbero dare sollievo alla disoccupazione edile.

Da oltre tre anni il comune di Siracusa non ottempera all'obbligo di legge di provvedere alla copertura di 146 posti riservati — ai sensi della legge numero 482 del 1968 — alle categorie protette nonostante l'avviso pubblicato da oltre tre anni.

Il regolamento edilizio pronto da due anni non è stato ancora adottato dal consiglio comunale.

Il consiglio comunale non ha sino ad oggi deliberato il piano di utilizzazione dei circa sei miliardi accreditati dalla Regione siciliana per gli interventi pubblici ai sensi delle leggi regionali numero 70 del 1976 e numero 34 del 1985 (leggi su Ortigia) e non si è ancora provveduto alla reintegra delle commissioni ex articoli 12, 13 e 4 della legge regionale numero 70 ed alla costituzione dell'ufficio per Ortigia determinando, come conseguenza, il blocco dei finanziamenti e la impossibilità di interventi di recupero da parte dei privati.

Nonostante — da mesi — sia stato dato il parere della competente Commissione consiliare per la individuazione delle zone di abusivismo, la maggioranza, per dissidi interni, non ne ha consentito la trattazione in sede consiliare bloccando in tal modo l'*iter* per procedere ai piani di recupero ai sensi della legge regionale numero 37 del 1985, pregiudicando così il recupero stesso e penalizzando la finanza comunale che, ai sensi della circolare dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente del 19 maggio 1986, numero 22161, va perdendo i contributi regionali sulla spesa per la redazione dei piani stessi.

Tutto ciò premesso, l'interpellante chiede di sapere se — stante la indilazionabilità di alcuni provvedimenti — non ritenga necessario che vengano esercitati, ai sensi di legge, i poteri sostitutivi mediante la nomina di commissari *ad acta* per:

- la definizione della pratica di Ortigia;
- l'assegnazione delle aree alle cooperative edilizie già finanziate;

— l'adozione del regolamento edilizio;

— l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale numero 37 del 1985 per il recupero edilizio dell'abusivismo;

— la copertura dei 146 posti riservati, ai sensi della legge numero 482 del 1968, in pianta organica» (45).

CONSIGLIO.

PRESIDENTE. L'onorevole Consiglio ha facoltà di parlare per illustrare l'interpellanza.

CONSIGLIO. Signor Presidente, mi rimetto al testo della stessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a seguito della presentazione dell'interpellanza, è stato disposto apposito intervento ispettivo dal quale sono emerse le risultanze che di seguito si riportano. Innanzitutto occorre rilevare che le ricorrenti crisi politico-amministrative che hanno travagliato il consiglio comunale di Siracusa hanno ritardato la soluzione dei problemi evidenziati dall'onorevole interpellante, rinviando gli adempimenti resi obbligatori da norme legislative. Appare opportuno quindi passare ad un'analisi delle singole questioni, cominciando dal piano particolareggiato del quartiere di Ortigia che, tra l'altro, è l'argomento sul quale è stata maggiormente stimolata la pubblica opinione con manifesti e dibattiti.

Da quanto più di recente risulta non possiamo non constatare che c'è un evidente ritardo nella stesura del piano particolareggiato di Ortigia.

Nella seduta del 21 gennaio 1987 il consiglio comunale di Siracusa ha deliberato l'integrazione delle due commissioni previste rispettivamente dagli articoli 4 e 13 della legge regionale 7 maggio 1976 numero 70. Successivamente si è anche tenuto un incontro-dibattito al quale hanno anche partecipato i responsabili politici locali ed alcuni esponenti politici regionali, compreso l'onorevole interpellante, così come riportato dalla stampa ed in particolare dal quotidiano *"La Sicilia"* del 25 gennaio 1987.

In tale riunione il professore Pagnano, capo del gruppo dei tecnici specialisti, ha chiaramente



te illustrato la situazione spiegando anche i motivi del ritardo nella consegna del piano che si è impegnato ad effettuare entro il mese di giugno dello stesso anno.

Le difficoltà riscontrate sono da individuare nei rilievi tecnico-pratici relativi alla stesura delle planimetrie dettagliate in scala 1/200, perché non si è potuto tener conto delle piante planimetriche catastali esistenti, in quanto ormai non più rispondenti all'attuale realtà. Inoltre, tra gli ostacoli, si è riscontrata una certa diffidenza dei cittadini che si opponevano all'ingresso nelle loro case dei tecnici incaricati, la particolare laboriosità degli interventi finalizzati a riscoprire e segnalare testimonianze storiche ed artistiche, nonché i pericoli da affrontare per l'accesso in numerosi edifici chiusi perché disastati o pericolanti.

L'amministrazione comunale ha assicurato ogni assistenza e si auspica che l'impegno del professore Pagnano possa finalmente essere tradotto in concrete realizzazioni.

Per ciò che riguarda invece il problema dell'assegnazione di aree alle cooperative edilizie, l'amministrazione comunale di Siracusa deve superare tante e tali difficoltà tecnico-giuridiche ed economiche per cui sorge il dubbio che essa possa soddisfare le richieste di aree fabbricabili. Anzitutto si è rilevato che il territorio è stato disciplinato dal piano regolatore generale adottato in due tempi: nel 1976, con decreto assessoriale numero 176, del 9 giugno 1976, che approvava soltanto una parte, quella riguardante la zona est — più nuova e moderna — dove le zone destinate all'applicazione della legge statale numero 167 del 1982 sull'edilizia residenziale economica e popolare furono subito utilizzate e quasi subito esaurite; nel 1984, quando la zona ovest e la parte centrale e più antica della città venne urbanisticamente ridefinita e rielaborata, con decreto assessoriale dell'1 ottobre 1986, dopo l'approvazione del consiglio comunale con deliberazione numero 132 del 19 giugno 1984.

Trenta cooperative edilizie avevano intanto ottenuto, nel 1986, il richiesto finanziamento e tutto ciò ha sconvolto ogni previsione urbanistica del 1984.

Invero, dai relativi calcoli, si arriva a fabbisogni di aree fabbricabili per 1.037 alloggi, comprensivi di 4.934 vani; a questi bisogna aggiungere le richieste dei proprietari privati, oltre a quelle risultanti necessarie per realizzare case popolari, per l'importo di lire 7 miliardi e

500 milioni, di recente concesse dalla Giunta di governo con deliberazione numero 294 del 9 ottobre 1986. Occorre ricordare quindi che vi sono molti finanziamenti già concessi, ma che le aree disponibili in atto non potranno soddisfare neppure la metà delle aspirazioni. È necessario pertanto che l'amministrazione comunale di Siracusa compia scelte precise per rispondere all'impellente richiesta proveniente soprattutto da parte delle 30 cooperative edilizie già finanziate dai privati cittadini, dalle Iacp e da quanti intendono ricorrere alle agevolazioni previste dalle specifiche normative statali.

Al riguardo occorre pure sottolineare che alcuni interventi in via sostitutiva sono stati posti in essere dall'Assessorato regionale per la cooperazione, ai fini dell'assegnazione di aree a cooperative edilizie. Tuttavia si è trattato di interventi che non hanno risolto in modo complessivo e definitivo la problematica emersa.

Circa il problema dell'adozione del regolamento edilizio comunale, si è constatato che l'argomento, pur essendo stato posto all'ordine del giorno del consiglio comunale per le sedute del 20 e del 21 gennaio 1987, non è stato, neanche successivamente, trattato; peraltro, non è stato più seguito in quanto la competenza è stata demandata ad altro ramo dell'Amministrazione regionale.

Anche l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale numero 37 del 1985, per il recupero dell'abusivismo edilizio, figurava nei sopracitati ordini del giorno e quindi è da rispettare la volontà dimostrata dall'attuale amministrazione di affrontare e risolvere questo problema. A questo proposito va detto che si è rilevato non facile quantificare l'abusivismo, specie per la delimitazione dei vari nuclei edilizi. È stato necessario rifare le aerofotogrammetrie, aggiornate al marzo 1986, perché quelle del 1980 non rispondevano più all'espandersi del fenomeno.

Per ciò che riguarda invece il problema della copertura dei 146 posti riservati ai sensi della legge numero 482 del 1968 in pianta organica, bisogna sottolineare che si tratta di un grosso problema per l'amministrazione comunale di Siracusa. Dopo l'adozione della deliberazione numero 220 del 27 marzo 1985, non si sono prese altre decisioni e dal testo della suddetta delibera possono facilmente evincersi le insuperabili difficoltà e l'incapacità di affrontarle e risolverle.

Quindi si può affermare che la questione merita una particolare attenzione e, se del caso,



occorre superarla con interventi che sottraggano all'amministrazione comunale il compito di provvedervi per rispettare l'urgenza che i vari aspetti giuridico-sociali nella circostanza impongono. Sono infatti trascorsi già 6 anni dal giorno in cui venne indicato dall'ufficio provinciale di Siracusa il dovere dell'amministrazione di assumere, con chiamata diretta, 75 lavoratori iscritti nelle liste speciali di collocamento. Nel 1983 fu pubblicato il bando per un esame-colloquio, espletato nei mesi di giugno e novembre del 1983, ed al quale presero parte 777 disoccupati. Le schede individuali compilate con il giudizio di merito furono sottoposte, per i provvedimenti di competenza, all'esame del consiglio comunale che, però, non adottò alcuna determinazione in merito. Nel frattempo il consiglio comunale aveva provveduto all'ampliamento della pianta organica, nel quadro della ristrutturazione dei servizi.

Con provvedimento numero 1955 del 29 agosto 1984, venne imposto l'accantonamento, per le categorie privilegiate, di 146 posti (75 già esistenti in precedenza e non ancora assegnati, nonostante il concorso effettuato, e 71 in aggiunta).

Nell'anno 1986 l'argomento venne inserito più volte negli ordini del giorno, con l'intendimento anche di tentare una parziale soluzione del problema relativo all'assunzione di bidelli, operai eccetera, sostanzialmente senza alcun esito.

Dal 1987 il comune è costretto a servirsi di "trimestralisti", lavoratori con contratto a termine di tre mesi.

In atto comunque non appare chiaro quali propositi abbia l'attuale amministrazione comunale per la soluzione di questo problema.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Consiglio ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

**CONSIGLIO.** Signor Presidente, onorevole Assessore, sarò brevissimo. Ritengo che il ritardo con il quale giunge la risposta del Governo a questa mia interpellanza, presentata il 14 ottobre 1986, evidentemente ha giocato a sfavore dell'attualità della risposta fornita, a mio avviso per colpa e responsabilità probabilmente dei funzionari che hanno redatto il testo di detta risposta. Infatti, per quanto riguarda il piano particolareggiato di Ortigia, mi sorprende che l'Assessore non sappia: che è stato nomina-

to a suo tempo un commissario, che l'*équipe* del professor Pagnano ha già ultimato i suoi lavori, e che il piano particolareggiato è stato approvato dal consiglio comunale di Siracusa ed attende adesso la definitiva approvazione regionale.

**CANINO, Assessore per gli enti locali.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste sono risposte non aggiornate alla data di oggi.

**CONSIGLIO.** Sì, ma intanto alcuni problemi sono già stati risolti: le aree alle cooperative edilizie sono state già assegnate; è stato già adottato il regolamento edilizio comunale. Infatti, per quanto concerne i posti riservati alle categorie protette, dopo otto anni, con la legge regionale numero 2 del 1988 finalmente il comune di Siracusa, utilizzando questo strumento, riuscirà a risolvere il problema. A mio avviso, anche da questo episodio emerge la necessità di ottenere risposte più immediate ai documenti ispettivi presentati.

**PRESIDENTE.** Si procede allo svolgimento dell'interpellanza numero 77: «Ripristino della legalità amministrativa al comune di Lipari», dell'onorevole Natoli.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

**FERRANTE, segretario:**

«All'Assessore per gli enti locali e all'Assessore per il bilancio:

— premesso la delibera numero 1016 del 2 settembre 1985 del comune di Lipari in cui si chiedeva l'apertura d'inchiesta su malefatte di amministrazioni comunali passate;

— considerato che la nota del 31 maggio 1985, protocollo numero 468 - Direzione prima, diffida l'amministrazione comunale a inoltrare il rendiconto sui modelli 27/CG corredati da fatture originali su ordinativi estinti e quietanze di entrate rilasciate dalla banca;

— rilevato che con nota del 21 giugno 1985, protocollo numero 12876, il ragioniere generale del comune di Lipari afferma di rappresentare che "gli ordini di accreditamento cui all'accluso elenco non sono mai stati trattati da questa ragioneria" e che la loro ripartizione è stata estromessa dalla trattazione delle pratiche per cui declina ogni eventuale responsabilità per



le mancate rendicontazioni lamentate dall'Assessorato del bilancio e delle finanze;

— rilevato ancora che il segretario generale di Lipari con nota del 26 giugno 1985 afferma che la ricerca dei fascicoli da cui trarre i documenti da inoltrare all'Assessorato competente diede estrema difficoltà e suggerisce di orientare il lavoro di ricerca presso l'ufficio dell'archivio comunale;

— vista l'ingiunzione della segreteria generale della Presidenza della Regione di presentare immediatamente i rendiconti delle somme erogate negli esercizi finanziari 1980-81 - 1982-83 già sollecitati con nota del 20 marzo 1984 per la realizzazione delle opere indicate in oggetto, per conoscere se intendono intervenire con un'azione ispettiva con la massima urgenza per ripristinare la normale legalità amministrativa ed individuare eventuali responsabilità» (77).

NATOLI.

PRESIDENTE. L'onorevole Natoli ha facoltà di parlare per illustrare l'interpellanza.

NATOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur rimettendomi sostanzialmente al testo dell'interpellanza, vorrei precisare alcuni aspetti della questione sollevata. Devo innanzitutto sottolineare che la lettera del 31 maggio 1985 dell'Assessorato per il bilancio e le finanze (prima Direzione - Gruppo settimo/A - numero di protocollo 468), con la quale si diffida il comune di Lipari per adempimenti omessi, riguarda addirittura i rendiconti dell'esercizio 1974, cioè di undici anni prima. Voglio fare notare ai colleghi che, dopo tanti anni di silenzio, vi è un carteggio intenso: oltre alla diffida del 31 maggio 1985, vi è una nota del comune di Lipari del 21 giugno 1985, ed un sollecito della segreteria generale della Presidenza della Regione al comune di Lipari che sollecita i rendiconti degli esercizi finanziari dal 1980 al 1983 che erano stati sollecitati in precedenza con nota del 20 marzo 1984. Dopo un anno e alcuni mesi si registra quindi un ulteriore sollecito dell'Amministrazione regionale. Ma la cosa, oserei dire "esilarante" — se dietro non vi fosse qualcosa che ci fa meditare — è che con lettera del 21 giugno 1985, protocollo numero 12876, Antonino Belfiore, ragioniere generale del comune di Lipari, tranquil-

lamente afferma, in questa lettera che è indirizzata al sindaco della sua città: «mi avete seccato, perché mi avete estromesso». Testualmente è scritto: «Restituisco la nota di che trattasi, con l'accluso elenco. Non posso non rilevare che è stato quanto meno inopportuno estromettere a suo tempo questa ripartizione dalla trattazione della pratica in oggetto».

Onorevole Assessore, si tratta del ragioniere generale del comune che è capo della competente ripartizione. Sono molto ansioso di sapere: perché è stato estromesso il ragioniere generale, chi l'ha estromesso; e come questa pratica è stata trattata.

Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad uno spaccato di un sistema di amministrazione, perché addirittura si tratta di un rendiconto finanziario che risale al 1974, cioè a quattordici anni fa. Per esempio quest'altra lettera del giugno 1985, dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, dove si dice: «Si invita codesto comune a presentare immediatamente...» — quindi dopo undici anni ci sono stati i primi solleciti — oppure quest'altro documento del 26 giugno 1985 a firma del segretario comunale, il quale tranquillamente comunica all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che ricercare i fascicoli relativi, da cui trarre i documenti da inoltrare all'Assessorato, sarebbe di estrema difficoltà. E quindi: «Si permette al riguardo di suggerire alla signoria sua di orientare il lavoro di ricerca presso l'ufficio archivio comunale...».

Onorevole Assessore, cosa c'è dietro questo mancato rendiconto dell'esercizio finanziario 1974 e degli anni dal 1980 al 1984?

Ma è mai possibile che regni questo mistero? E tutti questi solleciti e richiami? La spiegazione, onorevole Assessore, personalmente la individuo nella circostanza che nel 1974 si tennero le elezioni amministrative e per un breve ritardo non fu presentata in tempo la lista della Democrazia cristiana.

Dopo tanti anni in cui si è affermato un certo modo di amministrare, vi è stata un'amministrazione comunale la quale, con delibera numero 1016 del settembre 1985, ha chiesto all'Assessore regionale per gli enti locali l'apertura di un'inchiesta sugli episodi che ho richiamato nell'interpellanza, e su altri. Starò quindi ad ascoltare le risultanze dell'indagine amministrativa sperando che questa nebbia addensatasi per tanti anni su queste vicende così strane possa diradarsi attraverso una risposta



esauriente dell'Assessore, tenuto conto che dalla data di presentazione dell'interpellanza — 10 novembre 1986 — ad oggi, gli uffici dell'Assessorato hanno avuto tutto il tempo di predisporre e fornire la risposta più esauriente.

PRESIDENTE. L'Assessore per gli enti locali ha facoltà di rispondere.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riferendomi intanto alle osservazioni di numerosi deputati, desidero precisare che stiamo svolgendo atti ispettivi presentati nel 1986, e certamente non vi è colpa dell'Assessorato regionale degli enti locali se le risposte non sono tempestive. Quindi, per un chiarimento di carattere generale, va precisato che le risposte sono fornite sulla base delle iniziative poste in essere nel periodo in cui gli atti ispettivi sono stati presentati. In merito all'interpellanza a firma dell'onorevole Natoli, riferisco che dall'indagine amministrativa disposta per accertare i fatti...

NATOLI. In che data?

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Glielo dirò senz'altro nel corso della mia risposta, perché non posso con esattezza ricordare tutte le date relative alle tante ispezioni effettuate in riferimento alle interpellanze presentate. A seguito di un esposto a firma di tale signor Gallo, la magistratura competente aveva disposto il sequestro, con provvedimento del 14 febbraio 1986, di tutti gli atti del comune di Lipari relativi a "spese fuori di bilancio" e così, con verbale del 6 giugno 1986, furono sequestrate numerose pratiche tra le quali anche quelle relative ai finanziamenti di cui alla legge regionale numero 71 del 1976. Dette pratiche sono state restituite pochi giorni addietro al comune con atto di dissequestro del 20 gennaio 1987.

È emerso altresì che tutti gli atti di gestione e di rendicontazione di spesa non sono stati trattati dall'ufficio di ragioneria ma dall'ufficio tecnico comunale; quest'ultimo ufficio non è stato certamente solerte, benché sollecitato, nel porre in essere tale adempimento con intuibili ritardi e disagi per l'amministrazione comunale. Non sono stati forniti neanche gli elementi di risposta ad interrogazioni specifiche presentate nel tempo dai consiglieri comunali.

Per quanto riguarda la nota del ragioniere generale, citata dall'interpellante e datata 21 giu-

gno 1985, si rileva che, nonostante laboriose ricerche, non è stato possibile rinvenirla agli atti del comune. Il segretario comunale ha dovuto pertanto richiederla al comandante della locale stazione dei carabinieri, il quale era in possesso della citata lettera per ragioni del suo ufficio. Detta nota riporta, tra l'altro, che è stato quantomeno inopportuno estromettere a suo tempo quella ripartizione dalla trattazione delle pratiche in oggetto.

Per questi motivi si respinge ogni e qualsiasi eventuale responsabilità per le mancate rendicontazioni lamentate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Di scarso rilievo, ai fini dell'indagine, si ritiene il contenuto della lettera del segretario comunale, pure citata dall'onorevole interpellante.

Per completezza, si riferisce che la Presidenza della Regione ha tempestato il comune di Lipari di inviti a trasmettere i prescritti rendiconti e che il segretario comunale o il vicesegretario comunale, nel girare al tecnico comunale detti solleciti, hanno sempre invitato invano lo stesso tecnico comunale a provvedere con urgenza. Non ha avuto migliore sorte l'invito del segretario comunale, rivolto appunto al tecnico comunale, ingegnere Cusolito, con nota numero 10262 del 4 giugno 1984, per ottenere elementi di risposta ad un'interrogazione dei capigruppo consiliari del Partito repubblicano, del Partito comunista e del Partito socialista, concernente lo stato dei lavori, le rendicontazioni e le disponibilità a quella data esistenti, in ordine agli accertamenti della Regione siciliana, sulla base della legge regionale numero 71 del 1976. Evidenzio che l'ispettore dell'Assessorato ha rappresentato al segretario comunale, nonché a tutti i dipendenti che hanno collaborato all'ispezione, la necessità di completare al più presto le rendicontazioni in argomento e di trasmetterle alla Presidenza della Regione.

Rilevo, in ultimo, circa le irregolarità lamentate dall'interpellante e che il nostro funzionario, in sede ispettiva, ha già evidenziato attraverso l'amministrazione degli enti locali, che attualmente è in corso un ulteriore intervento ispettivo.

Le conclusioni di tale intervento, anche se l'interpellanza viene svolta con notevole ritardo, saranno doverosamente fornite all'interpellante.

PRESIDENTE. L'onorevole Natoli ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.



NATOLI. Signor Presidente, prendo atto dello sforzo posto in essere dall'Assessore, ...

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. L'indagine è stata disposta con decreto assessoriale numero 4 del 15 gennaio 1987.

NATOLI. ... ciò nonostante non posso dichiararmi soddisfatto e ritengo che neanche l'onorevole Assessore sia soddisfatto di una vicenda amministrativa così poco edificante, come si evince dal suo intervento. Infatti, si afferma, in sostanza, che la lettera del ragioniere generale non è stata trovata agli atti; apprendo da lei, onorevole Assessore, che è stata fornita da un capitano dei carabinieri. Ebbene, quella lettera è qua, la lettera così misteriosa è in mio possesso. Gli amministratori comunali di Lipari mi hanno fornito alcuni dati e mi hanno fatto pervenire anche questa lettera. Non mi sembra neanche irrilevante la lettera del segretario comunale il quale declina la propria responsabilità, parlando di "estrema difficoltà". Onorevole Assessore, non dimentichiamoci che stiamo discutendo di un caso amministrativo verificatosi a Lipari, provincia di Messina, una zona che tradizionalmente ha un appellativo che qui non ripeto, anche se potrei aggiungere dell'altro.

Francamente non ho altri elementi di giudizio. Ritenevo di potere capire meglio qualcosa dalla risposta dell'Assessore che però ha detto esservi ancora un'indagine ulteriore in corso; non ho compreso infatti se questa si occupa dello stesso aspetto, ovvero di un altro...

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Sulla base delle indagini, abbiamo fatto alcune contestazioni al comune. Poiché non sono state date risposte all'Assessorato, abbiamo inviato un ispettore per accertare se sono state riscontrate le osservazioni dell'Assessorato.

NATOLI. A mio avviso, a questo punto, se non si adoperano tutti i mezzi amministrativi a disposizione, anche con ricorso alla nomina di commissari *ad acta*, non ritengo che si verifichi a capo di nulla. Infatti, pur in presenza di ripetuti solleciti, gli anni passano e non si viene a capo di nulla.

Quindi — lo ripeto — non mi posso assolutamente ritenere soddisfatto, come non può esserlo alcuno dei colleghi che ha ascoltato, e nemmeno lo stesso Assessore che esorto ad

andare avanti con l'ispezione amministrativa per giungere ad una conclusione chiara della vicenda. Non si comprende perché si debba fermare qualora non si venisse a capo della rendicontazione finanziaria per l'anno 1974; in tal modo si bloccherebbe pure l'ispezione per i successivi e più recenti esercizi finanziari contestati, quanto meno addensando dei sospetti anche sugli anni che vanno dal 1980 al 1984.

Teniamo presente che siamo nel 1988 e che si tratta di un adempimento di legge.

Ritengo che l'Assessore abbia i poteri, l'energia e la volontà di ricondurre nel binario della legalità ciò che ne è fuori, e da molti anni; se poi si scoprissero situazioni tali da configurare precise responsabilità, l'Assessore conosce il suo dovere di amministratore e di cittadino della Repubblica e saprà bene dove inviare tutta la documentazione che riguarda questo caso.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento dell'interpellanza numero 46: «Iniziative per risolvere la gravissima crisi idrica del comune di Alcamo», dell'onorevole Cristaldi.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, *segretario*:

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per gli enti locali e all'Assessore per i lavori pubblici, per sapere:

— se siano a conoscenza della gravissima crisi idrica di Alcamo, dove interi quartieri sono da tempo completamente a secco, mentre in altri l'erogazione avviene per poche ore ogni 10-15 giorni;

— se siano a conoscenza che, dietro la mancata soluzione del problema dell'approvvigionamento idrico della città, vi sono ritardi e responsabilità degli amministratori locali — i quali, ad esempio, non hanno fornito, a quasi un anno di distanza, la risposta ad un rilievo della Commissione provinciale di controllo di Trapani relativamente all'approvazione del progetto di costruzione di un serbatoio idrico cittadino —, ma anche losche speculazioni a danno della popolazione, costretta a subire un vero *racket* dell'acqua;

— quali immediati interventi intendano adottare al fine di rimuovere le accuse che sono all'origine della drammatica situazione;



— se non ritengano, al cospetto della manifesta incapacità dell'amministrazione comunale, di dovere procedere alla nomina di un commissario *ad acta* con l'incarico di affrontare la situazione sia con misure di emergenza — come la distribuzione dell'acqua con le autobotti — sia con interventi finalizzati all'acquisizione di acqua dalla sorgente Cannizzaro e dalla diga dello Jato e al completamento del nuovo serbatoio idrico cittadino» (46).

CRISTALDI.

PRESIDENTE. L'onorevole Cristaldi ha facoltà di parlare per illustrare l'interpellanza.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevole Assessore, devo rilevare preliminarmente che questa mia interpellanza è stata presentata il 15 ottobre 1986: sono trascorsi quasi 20 mesi da quella data e tutto questo ritardo certamente non risponde allo spirito del Regolamento interno dell'Assemblea. Nel merito, si tratta di un'interpellanza il cui oggetto non so se giudicare ancora totalmente attuale, per cui ritengo che si debbano trovare sistemi diversi per evitare che, appunto, un atto ispettivo venga ad essere svolto a distanza di venti mesi.

Il problema della crisi idrica di Alcamo è complesso: sembrava avviato a risoluzione secondo le roboanti dichiarazioni degli amministratori comunali riportate dalla stampa, però, di fatto, la crisi idrica di Alcamo, che esisteva già nel mese di ottobre 1986, ancora oggi, nel 1988, non è stata risolta. Se nel frattempo siano intervenuti dei fatti nuovi, certamente questi non hanno contribuito a risolvere questo problema. I cittadini di Alcamo, peraltro, sono convinti che la crisi idrica della città non si risolve anche per mancanza di volontà politica degli amministratori comunali.

Nella nostra interpellanza ci chiediamo se questa mancanza di volontà politica degli amministratori sia dettata dall'incapacità di operare o se invece non sia in qualche modo collegabile ad interessi di carattere economico. Non si spiega diversamente, caro Assessore, il ritardo dell'amministrazione comunale di Alcamo nel rispondere ad un rilievo sollevato dalla Commissione provinciale di controllo relativamente all'approvazione del progetto di costruzione di un serbatoio idrico per la città. Il comune di Alcamo non ha dato i chiarimenti necessari entro breve termine: addirittura non

sono bastati quasi dodici mesi all'amministrazione comunale di Alcamo per rispondere alla Commissione provinciale di controllo.

Tutto questo è soltanto mancanza di volontà politica o rappresenta anche una complicità ed una sorta di avallo a quel che si dice in giro, e cioè che nella città di Alcamo c'è un vero e proprio *racket* della distribuzione dell'acqua? Pare infatti che siano attive società che possiedono autobotti e che hanno messo su un'attività commerciale — e mi auguro solo e semplicemente commerciale — per la distribuzione dell'acqua che, attraverso convenzioni stipulate con l'amministrazione comunale di Alcamo, viene venduta ai privati ad un prezzo di circa 40.000 lire ad autobotte.

Per queste società, se il problema idrico di Alcamo venisse risolto definitivamente, sarebbe il crollo dei propri affari. Per tali ragioni la nostra interpellanza chiedeva al Governo di valutare l'esigenza di mandare un commissario *ad acta* in quella città per accertare le reali ragioni per le quali l'amministrazione comunale non affrontava, con la dovuta attenzione, il problema della crisi idrica, ma anche per esautorarla dalla competenza inerente appunto al problema idrico. Ciò considerato che si sono create alcune complicità, cui abbiamo fatto cenno, relativamente al *racket* della distribuzione dell'acqua.

Non so se il Governo abbia inviato il commissario *ad acta*, certo è che, anche se ciò è avvenuto, non si sono prodotti effetti apprezzabili, dato che il problema rimane irrisolto.

La nomina di un commissario *ad acta* era comunque, anche per le ragioni precedentemente esposte, la soluzione minima che avrebbe dovuto adottare il Governo di fronte ad una situazione incredibile e di tale portata.

Mi auguro che dalla risposta dell'Assessore per gli enti locali possa emergere qualche dato positivo.

Certo è che fino a ieri sono stato in quella città e, incontrandomi con la gente di Alcamo, ho rilevato ancora che la crisi idrica ne rappresenta il più grosso problema. Nonostante le dichiarazioni roboanti rilasciate ai giornali dagli amministratori comunali, nonostante i provvedimenti del Ministro per la protezione civile, che però si bloccano nella burocrazia di quel comune, ribadisco che è obbligo del Governo regionale vigilare su quello che avviene negli enti locali e, particolarmente, nella città di Alcamo.



PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'interpellanza dell'onorevole Cristaldi, riguardante le iniziative adottate o promosse dall'amministrazione comunale di Alcamo per risolvere il grave problema dell'emergenza idrica, seguendo per quanto possibile il testo dell'atto parlamentare ispettivo, riferisco quanto appreso: l'approvvigionamento idro-potabile avveniva, al momento dell'interpellanza, in tutti i quartieri della città, per poche ore, ogni sette, otto giorni. Nei quartieri della parte bassa del comune la situazione è peggiore per problemi di pressione connessi alle perdite della rete di distribuzione. Può dirsi che dalla sorgente proviene acqua per circa 60 litri secondo, ma in rete ne arrivano solamente 40 litri, perché lungo il tragitto la tubazione ha molte perdite, trattandosi di un impianto ormai vecchio e senza adeguati e periodici interventi di manutenzione. È da precisare però che il comune di Alcamo, di recente, ha ottenuto dal Ministero dell'interno un finanziamento straordinario — insufficiente per la verità — di lire cento milioni, tramite la competente prefettura, per lavori di sistemazione della rete idrica. Va detto anche che nel centro storico era stata realizzata una nuova rete idrica, poi non utilizzata e non collaudata per l'intervenuto fallimento della impresa esecutrice.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'11 dicembre 1986 ha concesso un ulteriore finanziamento relativo all'ampliamento del serbatoio idrico cittadino per l'importo di lire un miliardo e cinquecento milioni.

Riguardo sempre allo stesso serbatoio idrico, con riferimento anche a quanto segnalato dall'onorevole Cristaldi, preciso che con deliberazione della giunta comunale del dicembre 1985 era stato approvato il progetto di ampliamento dell'opera redatta dall'ingegnere Salvatore Arena di Palermo. La Commissione provinciale di controllo di Trapani in data 31 gennaio 1986 ha ordinato, ex articolo 81 bis del vigente Orel, la sospensione del relativo atto deliberativo comunale (numero 354) ed ha richiesto gli estremi di esecutività dell'atto con il quale è stato affidato l'incarico all'ingegnere Arena, mentre il comune di Alcamo, a sua volta, solamente con delibera di giunta del 13 ot-

tobre 1986 ha dato incarico "in sanatoria" al suddetto professionista privato.

Risulta inoltre che l'amministrazione comunale si è in effetti attivata soprattutto negli ultimi tempi e, presumibilmente, anche sotto la spinta del malumore popolare. Infatti, in data 15 ottobre 1986, alla presenza del Ministro della protezione civile Zamberletti, si è tenuta, su pressante richiesta del comune, una apposita riunione a seguito della quale il Ministro ha emesso l'ordinanza numero 821 del 27 ottobre 1986 con la quale si autorizzò l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ad assumere, anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, ogni iniziativa diretta alla realizzazione delle opere relative alla captazione, al pompaggio ed al trasporto dell'acqua proveniente dalle sorgenti "Cannizzaro uno" e "Cannizzaro due", in conformità al progetto già redatto per alimentare l'acquedotto recentemente costruito dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno. Inoltre, il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha finanziato recentemente la realizzazione di 1.200 metri di condotta idrica con un finanziamento di circa 4 miliardi di lire.

Attualmente, l'approvvigionamento idro-potabile di Alcamo sostanzialmente è assicurato: dall'acquedotto "Dammusi" che prima serviva la città di Trapani e che ha una portata di circa 28 litri al secondo; dall'acquedotto Mirta, che ha una portata di circa 16 litri secondo; dall'acquedotto consortile Alcamo-Castellammare del Golfo, che ha una portata di circa 20 litri, di cui tre quarti destinati ad Alcamo.

Tuttavia, se si considera che i valori ottimali sono da quantificare in 250-300 litri giornalieri per abitante, si comprende agevolmente che una città di 43 mila abitanti necessita senza dubbio di una disponibilità idrica ben maggiore.

Non risulta ufficialmente che vengano effettuate forniture idriche con autobotti, con il beneplacito e la connivenza dell'autorità comunale — un vero controllo forse è assai difficoltoso, perché il comune di Alcamo dispone di pochi vigili urbani alcuni dei quali destinati a servizi "interni" — ma non si può escludere, anzi sarà cosa veritiera, come accade in altri centri dell'Isola, che i privati si avvalgano di autobotti per integrare le scarse erogazioni idro-potabili. Risulta soltanto che il comune ha informato la cittadinanza che l'acqua eventualmente fornita



da privati non è potabile e quindi è sottratta ai controlli esperiti dall'autorità sanitaria.

L'argomento merita maggiore valutazione (come in molti altri centri, ove si registrano carenze e difficoltà nell'approvvigionamento idro-potabile) ma evidentemente siffatti accertamenti volti ad acclarare manchevolezze, abusi, l'appalesarsi di forme di lucro e di profitto, non possono essere valutati e rilevati in modo pertinente ed adeguato dall'ispettore nominato dall'Assessore, ma semmai dall'autorità giudiziaria che ha i più penetranti poteri di indagine su episodi specifici, e quindi non generalizzati o segnalati e denunciati in modo generico e non suffragati. Va detto peraltro che l'autorità comunale nel corso dell'anno 1986 si è attivata, pur tra molte e intuibili difficoltà.

L'Ente di sviluppo agricolo, in data 15 luglio 1986, aveva già autorizzato il comune di Alcamo ad usufruire dell'acqua del consorzio irriguo Jato. In effetti però vi sono state difficoltà ed incomprensioni con gli agricoltori della zona di Partinico, in quanto la soluzione della utilizzazione dell'acqua dell'invaso dello Jato, con la possibilità di restituire agli usi agricoli, con una condotta di ritorno, l'acqua utilizzata dalla cittadinanza e poi debitamente depurata dall'impianto di depurazione comunale, non è stata condivisa e quindi non si è potuto operare in tempi apprezzabilmente brevi. Un servizio di autobotti gestito dal comune in forma diretta od in concessione non appare altresì una soluzione praticabile, sia per i costi insostenibili, sia per motivi igienico-sanitari. L'ampliamento del civico serbatoio idrico pare che sia opera realizzabile ormai entro termini relativamente brevi.

Una soluzione concreta, condivisa anche dai tecnici locali, potrebbe essere quella indicata al punto precedente, secondo la quale il Ministro per la protezione civile, d'intesa con l'esercito — come è accaduto in molte altre occasioni in Italia — potrebbe adoperarsi per la rapida realizzazione di una condotta volante di ritorno, che consenta la restituzione e la riutilizzazione a scopi irrigui dell'acqua, trattata come detto, dal depuratore; acqua che si potrebbe agevolmente attingere dal consorzio irriguo dello Jato in quanto ciò è stato già consentito. Esiste già, inoltre, l'acquedotto e l'impianto di sollevamento delle acque potabilizzate, e quindi resta solamente da completare l'appresamento al potabilizzatore Amap.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cristaldi ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

**CRISTALDI.** Signor Presidente, onorevole Assessore, prendo atto dell'ampiezza della risposta fornita. Vorrei dire — si tratta ovviamente di una battuta — che l'Assessore ha forse impiegato più tempo a rispondere all'interpellanza, piuttosto che verificare sul luogo la situazione effettiva.

Non sono soddisfatto della risposta, per quanto cordiale questa sia stata, perché è relativa ad una situazione che già è a conoscenza degli addetti ai lavori. Nè, del resto, emerge dalla risposta una qualche iniziativa che ci consenta di parlare agli abitanti della città di Alcamo di prospettive idonee a risolvere il problema idrico.

**CANINO, Assessore per gli enti locali.** Onorevole Cristaldi, l'Assessore per i lavori pubblici potrà fornire altri dati...

**CRISTALDI.** È bene precisare che destinatari dell'interpellanza erano il Presidente della Regione, l'Assessore per gli enti locali e l'Assessore per i lavori pubblici. L'Assessore per gli enti locali è il primo, dopo venti mesi, a darmi una risposta. Probabilmente fra altri venti mesi torneremo su questo argomento (o con questo stesso atto ispettivo o con altro); certamente però dalla risposta non si evincono soluzioni concrete.

Del resto l'uso del condizionale nella risposta dell'Assessore, con riferimento al provvedimento urgente che potrebbe essere adottato relativamente all'utilizzazione dell'esercito per sopperire alle urgenze immediate della popolazione, non rende chiaro questo aspetto: cosa vuol dire esattamente "potrebbe darsi incarico" o "si potrebbe affidare all'esercito"? Chi deve disporre in merito? Certamente non è competenza mia; lo potrebbe fare il sindaco della città! Ma il sindaco non si è attivato, ed allora? Evidentemente si può ricorrere a meccanismi sostitutivi come quelli da noi segnalati nella interpellanza, cioè la nomina di un commissario *ad acta*.

Di fronte all'incapacità del sindaco e dell'amministrazione comunale di provvedere a dare risposte immediate alle esigenze primarie della popolazione, riteniamo che occorra un provve-



dimento sostitutivo dell'Assessore regionale competente.

Per tali motivi, pur ringraziando per l'ampiezza della risposta che si è voluta dare alla nostra interpellanza, ribadiamo che non è possibile dichiararci soddisfatti.

PRESIDENTE. Per l'assenza dall'Aula dell'onorevole interrogante, all'interrogazione numero 123: «Esproprio di terreno privato nella frazione Scala del comune di Torregrotta per adibirlo come prevede il locale programma di fabbricazione a pubblica strada», dell'onorevole Risicato, verrà data risposta scritta.

Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 144: «Accertamento per gli eventuali illeciti compiuti nella aggiudicazione ed esecuzione di alcune opere pubbliche realizzate dal 1970 in poi nel territorio di Acicastello», degli onorevoli Cusimano e Paolone.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, *segretario*:

«All'Assessore per gli enti locali — premesso che il 22 luglio 1983, con lettera recante il protocollo 12614, un consigliere comunale, sospettando irregolarità ed illeciti sui criteri di aggiudicazione ed esecuzione di alcune opere pubbliche realizzate dal 1970 in poi nel territorio comunale di Acicastello (in particolare della variante di piazza Verga, dell'illuminazione dei faraglioni e dell'isola di Lachea, delle fognature e depuratori, del rifacimento di via Marconi, della nuova rete idrica, del lungomare nonché del mercato ittico di Acitrezza) ha chiesto lo svolgimento di un'indagine — per sapere:

— se sia a conoscenza che, nonostante successive, reiterate richieste avanzate sull'argomento dal Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, la Giunta non ha a tutt'oggi posto all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di indagine;

— se non ritenga di dovere intervenire con urgenza ai fini della iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta del consiglio comunale della citata richiesta e, comunque, se non reputi necessario l'invio di un ispettore per l'accertamento delle irregolarità e degli illeciti denunciati» (144).

CUSIMANO - PAOLONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli interroganti, con riferimento al contenuto dell'atto parlamentare ispettivo in argomento ed alle richieste contenute, ho disposto appositi accertamenti le cui risultanze qui di seguito riferisco.

In ordine alle proposte di indagine avanzate dai consiglieri comunali del Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale con apposita interrogazione dell'11 novembre 1985, l'allora sindaco dottor Leonardo Marano, democristiano, ebbe ad inserire nell'ordine del giorno dei lavori consiliari l'argomento della costituzione di un'apposita commissione di inchiesta in ordine all'aggiudicazione ed alla esecuzione di alcune opere pubbliche. Più specificamente, detto argomento è stato inserito all'ordine del giorno dei lavori consiliari del 29 novembre 1985; 20 dicembre 1985; 21 gennaio 1986; 11 marzo 1986; 24 aprile 1986; 7 maggio 1986; 11 giugno 1986; 12 e 23 febbraio 1987; 2 marzo 1987; 11 marzo 1987; e, per ultimo, del 9 aprile 1987, nella quale seduta il consiglio comunale, finalmente, con delibera numero 12 ha provveduto a nominare la commissione consiliare di inchiesta. Non si è reso, pertanto, necessario l'intervento sostitutivo del commissario.

Per quanto attiene alle opere pubbliche cui si fa riferimento nel presente atto parlamentare ispettivo, si rassegna quanto appresso: Variante piazza Verga: il progetto originario, redatto l'11 aprile 1980 per complessive lire 410 milioni, è stato oggetto di due perizie di variante, una dell'11 aprile 1982, l'altra del settembre dello stesso anno; perizie che hanno elevato l'importo a lire 637.500.000.

L'intervento finanziario è della Cassa depositi e prestiti, che ebbe a concedere due mutui: il primo di lire 410 milioni; il secondo di lire 227 milioni, proprio a motivo delle due perizie di variante.

Aggiudicataria della relativa licitazione privata, con un ribasso di asta dell'1,30 per cento, è l'impresa Barcellona Antonino, di Masciacchia, che ha ultimato i lavori entro i termini contrattuali fissati.

Su quaranta ditte invitate hanno presentato offerte solo quattro.

Il collaudo è intervenuto positivamente in data 20 settembre 1986.



Illuminazione dei faraglioni e dell'isola di Lachea per lire 1.371.122.100: è da premettere che l'opera in questione era già stata oggetto di accertamento da parte dell'Assessorato regionale degli enti locali a seguito della presentazione, nella scorsa legislatura, dell'interpellanza numero 11 da parte degli onorevoli Laudani, Bua e Damigella.

Dagli accertamenti a suo tempo disposti non sono risultate illegittimità in ordine alle denunce mosse e riguardanti: la ratifica, da parte del consiglio, delle delibere di giunta relative all'appalto concorso; l'acquisizione dei pareri della sovrintendenza per i beni culturali e della capitaneria di porto; la pubblicità da dare alla gara d'appalto.

È stato accertato altresì che l'appalto dei lavori, aggiudicati con delibera di giunta numero 206 del 17 marzo 1981, non disponeva della relativa copertura finanziaria, dato che la Cassa depositi e prestiti comunicava l'adesione di massima al finanziamento con nota numero 44034 del 13 aprile 1981.

Le opere venivano quindi realizzate. È da precisare tuttavia che, come acclarato dall'ispettore da ultimo nominato, l'impianto di illuminazione è stato posto in funzione solo per pochi mesi; ciò per effetto del vincolo apposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con decreto del 22 settembre 1982 e secondo il quale, per due anni, è fatto divieto assoluto di "realizzare opere o di introdurre ed usare attrezzature di qualunque tipo, compresi corpi illuminanti, che possano, in qualunque modo, nuocere alla conservazione dell'ambiente, nella sua integrità".

Avverso tale decreto, il comune propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che, con sentenza del 22 maggio e 26 ottobre 1986, ne ha dichiarato la improcedibilità, essendo, nel frattempo, decorso il termine di due anni di validità del vincolo.

È compito del comune, ora, assumere specifiche determinazioni in proposito, al fine di non vanificare l'intera spesa, a suo tempo sostenuta (oltre un miliardo): detto argomento, inserito per ben tre volte all'ordine del giorno dei lavori consiliari (7 maggio 1986, 15 giugno 1986, 9 ottobre 1986), non è stato però ancora affrontato, nè risulta riscritto ai fini di un pronunciamento del consiglio.

Per la messa in funzione dell'impianto (molte delle attrezzature sono in atto conservate nei magazzini comunali), necessita un'ulteriore spe-

sa di circa lire 50 milioni e ciò secondo un progetto redatto sin dal 1985, somma perciò oggi non più bastevole.

È questo un problema assai delicato sul quale l'ente dovrà pure decidere, tenuto conto — lo si ripete — delle somme già spese, a seguito di una scelta votata all'unanimità del consiglio comunale.

Si precisa che all'appalto concorso furono invitate solo nove ditte, tre delle quali hanno presentato offerta.

Rifacimento della via Marconi: il progetto fu redatto nel febbraio del 1975 dall'architetto Nicotra Mariano, per una spesa complessiva di lire 38.800.000, destinata al rifacimento dei marciapiedi, della ringhiera in ferro e dei relativi pilastri in pietra lavica situati sul lungomare di via Marconi.

Aggiudicataria della relativa gara è risultata l'impresa Bischetto Salvatore, di Mascali, con il ribasso d'asta del 32,013 per cento sul progetto finanziato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici (32 le imprese invitate, 9 le offerte).

L'impresa aggiudicataria nella fase esecutiva ha dato luogo a molti rilievi, tanto che alcuni lavori — come ad esempio il consolidamento dei pannelli in ferro — sono stati realizzati in suo danno dall'impresa Comaef, con recupero della relativa spesa di lire 1.995.000 dell'importo della polizza fidejussoria.

Su tali lavori è intervenuto positivamente il collaudo; sulla relativa contabilità finale dovrà ancora pronunciarsi l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, essendo stati i relativi atti trasmessi solo a seguito dell'intervento ispettivo.

Mercato ittico di Acitrezza: il problema riguarda il difficile inserimento del mercato ittico all'aperto nel contesto urbano di Acitrezza.

L'opera è stata realizzata in due lotti, per complessive lire 370 milioni, e dovrebbe avvalersi di un terzo lotto per la sistemazione della piazza Marina, su cui, appunto, insiste il mercato; al riguardo, però, nessuna iniziativa è stata ancora presa, tranne il conferimento di incarico progettuale all'ingegnere Papale Francesco di Catania.

Anche su questo argomento occorre che siano prese urgenti decisioni, al fine di pervenire alla totale utilizzazione dell'opera, in atto in uso solo in parte, con specifico riguardo alle costose attrezzature tecniche.

Il progetto, originariamente redatto dal geometra Lanza Carmelo, prevedeva una spesa per



lavori a base d'asta di lire 74.738.290, e godeva di un contributo di lire 25 milioni da parte del Ministero dell'interno.

A seguito di licitazione privata esperita il 21 luglio 1978, approvata con atto numero 482 del 16 agosto 1978, l'appalto dei lavori veniva aggiudicato all'impresa Barcellona Antonino, di Mascalucia, con il ribasso d'asta del 3,76 per cento, che ha concorso con altre quattro ditte, sulle 40 invitate.

Tali lavori, consegnati il 27 ottobre 1978, sono stati sospesi il 26 gennaio 1979 per la redazione di una perizia di variante che comprendeva la completa ristrutturazione dell'opera.

La perizia veniva redatta dall'ingegnere Francesco Papale, giusta delibera di incarico numero 33 del 16 gennaio 1979, ed articolata in due stralci: il primo di lire 152 milioni ed il secondo di lire 213.577.522. La variante, rispetto ai lavori già appaltati a seguito di licitazione privata, ne eleva l'importo a base d'asta in lire 110 milioni circa, che ridotte del ribasso d'asta originariamente offerto in sede di gara pari al 3,76 per cento, ne riduce l'importo a lire 103.825.328.

Anche il secondo stralcio, per un importo a base d'asta di lire 144.364.080, veniva affidato, con deliberazione numero 419 del 12 agosto 1980, ancora all'impresa Barcellona, ex articolo 10 legge regionale 10 agosto 1978, numero 35, la quale portava il ribasso d'asta allo 0,76 per cento. L'importo contrattuale dei lavori del secondo lotto, a seguito di perizia di variante, veniva elevato a lire 212.949.282, al netto del ribasso d'asta.

I lavori venivano ultimati il 16 aprile 1982 e collaudati per intero il 13 dicembre 1982 giusta verbale dell'architetto Michele Menzo. La contabilità finale è stata approvata dalla Giunta con deliberazione numero 889 del 21 dicembre 1982.

Va detto, infine, che per entrambi i lotti sono stati redatti ed approvati, con atto di giunta numero 284 del 26 giugno 1983, i conteggi revisionali definitivi, rispettivamente di lire 50.973.000 e di lire 50.026.900 pari ad un incremento del 62 per cento.

Costruzione rete idrica sul lungomare di Acitrezza - primo lotto: con deliberazione del 24 gennaio 1975, la Cassa per il Mezzogiorno finanziava il progetto per l'ampliamento ed il miglioramento della rete idrica al centro e nelle frazioni di Ficarazzi ed Acitrezza per l'impor-

to di lire 220 milioni, di cui lire 120 milioni a base d'asta.

Alla relativa gara, celebratasi con il sistema di cui alla lettera a) della legge numero 14 del 1973, furono invitate trenta imprese, di cui otto indicate dalla stessa Cassa.

Aggiudicataria è risultata l'impresa Facciola Francesco, di Catania, con il ribasso d'asta dell'8,80 per cento.

Esiste una perizia di variante e suppletiva che eleva la spesa a lire 243.173.000; la relativa differenza — per lire 23.173.000 — è stata pure ammessa a finanziamento della Cassa.

I lavori, ultimati sin dal giugno 1983, sono ancora in attesa di collaudo, anche se risultano le relative opere utilizzate dall'indomani della loro ultimazione. Tutto ciò, senza la redazione di verbale di consegna provvisoria o di uno stato di consistenza delle opere stesse.

Il collaudo è stato affidato dalla Cassa all'ingegnere Gaetano Nasta di Palermo sin dal 1984: detto professionista ha eseguito, a tutt'oggi, un solo accesso al comune (21 novembre 1985), non avendo ricevuto dall'Ufficio tecnico comunale alcuni atti ritenuti utili all'intelligenza della pratica.

Esiste anche una pretesa dell'impresa per il pagamento di interessi sui ritardi nella corresponsione delle somme maturate pari a lire 21.977.719, pure finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonché per il riconoscimento di un ulteriore credito di lire 38 milioni, tanto che "il relativo stato finale dei lavori è stato sottoscritto con riserva dalla stessa impresa".

La direzione dei lavori, a causa dei ritardi nella ultimazione dei lavori, ha applicato una penale di lire 9.925.000 a danno dell'impresa Fecciolà.

Secondo lotto (che comprende anche la costruzione di un serbatoio) — Importo del progetto: lire 711.140.000: anche la suddetta opera è stata finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno con propria deliberazione del 7 dicembre 1983.

Sulle 30 imprese invitate a partecipare alla relativa licitazione privata, indetta ex articolo 1 lettera d) della legge numero 14 del 1973, solo cinque hanno presentato offerta: aggiudicataria è risultata l'impresa Arcidiacono Alfio di Milo, per avere sottoscritto il ribasso d'asta del 17,75 per cento.

Rete fognaria: la rete fognaria nel territorio di Acì Castello risulta realizzata per intero soltanto nella frazione di Acitrezza.



Non sono invece servite le frazioni di Cannizzaro e Ficarazzi e Aci Castello centro.

L'attuale recapito della fognatura è il mare, nel quale versano, addirittura sotto costa, gli scarichi delle condotte fognarie, nelle more della posa in opera delle progettate condotte sottomarine.

Il relativo programma generale di attuazione della rete fognaria, inviato all'Assessorato regionale del territorio ed ambiente il 28 giugno 1984, risulta essere stato restituito per l'adeguamento alle più recenti disposizioni di legge e tra queste alla legge regionale numero 21 del 1985, e, pertanto, non operante.

Esiste, in atto, una divergenza di valutazione tra il predetto Assessorato ed il comune, a motivo del fatto che si vuole — da parte della Regione — un solo punto di scarico, con relativo impianto di depurazione, anziché i quattro previsti nel programma del comune, due dei quali inseriti in progetti già realizzati; un'eventuale modifica comporterebbe, pertanto, l'abbandono di opere già costruite.

Esiste già un finanziamento di lire 1.093.643.012 con progetto già appaltato il 7 ottobre 1986 all'impresa Gambalati di Torino.

Merita inoltre di essere segnalato il progetto per lire 400 milioni finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno ed i cui lavori sono stati appaltati all'impresa Bosco Aldo di Acireale, con il metodo di cui alla lettera d), articolo 1, legge numero 14 del 1973, e con il ribasso d'asta dell'1,30 per cento.

Delle 231 ditte che hanno chiesto di partecipare alla gara, ne sono state invitate solo 31.

Esiste una perizia di variante e suppletiva per l'importo di lire 197.106.362, finanziata da un ulteriore intervento della Cassa.

A seguito della rinuncia, dopo l'approvazione della perizia di variante, da parte dell'impresa Bosco (per motivi di salute del titolare), i lavori previsti in detta perizia sono stati affidati, nell'aprile del 1983, alla ditta Arcidiacono Alfio di Milo, che ebbe a proporre il ribasso del 6,30 per cento, e cioè 5 punti in più rispetto all'offerta dell'impresa Bosco; risoluzione approvata dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera numero 4284 del 16 dicembre 1982 e dal comune.

Sono stati già collaudati i lavori eseguiti dall'impresa Bosco.

Merita, altresì, segnalazione la definizione dei lavori di costruzione della rete fognaria nella zona del ristorante Polifemo di Acitrezza.

Il relativo cottimo fiduciario per lire 156 milioni — autorizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno con atto numero 631 del 29 settembre 1981 — è stato aggiudicato all'impresa Arcidiacono Alfio di Milo, nel dicembre 1981, con il ribasso d'asta del 10,23 per cento. Su 15 imprese invitate soltanto due hanno presentato l'offerta.

I lavori consegnati il 19 gennaio 1982 sono stati ultimati il 17 maggio 1986 per un importo netto di lire 259.732.906.

È collaudatore dell'opera l'ingegnere Antonino Garagozzo nominato dalla Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha finanziato l'opera.

Va precisato, però, che tali lavori non sono funzionanti per la mancata realizzazione delle opere di collegamento dei tratti di fognatura eseguiti, a motivo delle opposizioni frapposte da alcuni proprietari dei fondi attraversati dalla condotta, in particolare dalla società turistico alberghiera "I Malavoglia", la quale, con ricorso dell'8 giugno 1984, chiedeva al pretore di Acireale la reintegrazione nel possesso del terreno "arbitrariamente" occupato dal comune attraverso scavi per l'allocatione di pozzeri e la posa di tubazioni. Le suddette opere, infatti, erano necessarie per il collegamento della rete fognaria a monte della S.S. 114 con quella esistente sulla via Provinciale. Il pretore, con sentenza 24 settembre-2 ottobre 1984, condannava il sindaco a reintegrare la ricorrente nel possesso del tratto di terreno descritto in ricorso, nonché alla rifusione delle spese.

Avverso tale sentenza il comune proponeva ricorso al tribunale di Catania, il quale rigettava l'azione possessoria esercitata dalla società "I Malavoglia" ed accolta dal pretore ritenendo che la stessa è proponibile soltanto quando si tratta di reprimere comportamenti che per il loro contenuto non possono ritenersi attuazione dei poteri che la stessa pubblica Amministrazione esplica per legge e che non sono riferibili, come nella specie, all'esercizio della funzione amministrativa.

Pertanto, pur affermando la illegittimità del comportamento del comune, il tribunale ne accoglieva il ricorso rigettando la domanda di reintegrazione proposta da "I Malavoglia", ritenendo, nella specie, sacrificato e sacrificabile l'interesse del privato proprietario e privilegiato quello dell'ente pubblico.

La questione va, comunque, definita sul piano delle procedure amministrative, attraverso i provvedimenti di costituzione di servitù o di espropriazione, secondo i casi e le ragioni.



Va precisato, però, che l'impresa Arcidiacono Alfio, con atto extragiudiziario del 27 settembre 1983, ha chiesto il pagamento di interessi legali e moratori dovuti per il ritardato pagamento dei certificati di acconto, ex articolo 35 del capitolato generale lavori pubblici, con le modifiche apportate dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1971, numero 741, per un ammontare di lire 15.007.452, già corrisposti.

Esiste il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 17 maggio 1986 dal direttore dei lavori, ingegnere Mario Torrisi, nonché un verbale di sopralluogo e constatazione danni redatto il 4 marzo 1986, laddove si dà atto che, a seguito di una frana, un tratto di fognatura, realizzato dall'impresa Arcidiacono, per una lunghezza di metri lineari 30, ha subito danni anche alle strutture del collettore fognario che, in tal modo, non può per niente assolvere alla sua regolare funzione, al punto da richiedere lavori urgenti, già realizzati dallo stesso comune.

La questione è ancora aperta; l'amministrazione comunale di Acicastello deve intervenire soprattutto onde assicurare piena funzionalità ad una opera già realizzata con impiego di pubblico danaro.

Rete idrica - Lavori di ampliamento della rete idrica nel centro e nelle frazioni - 1° stralcio: con contratto numero 34 del 3 maggio 1972, a seguito di gara del 26 gennaio 1972, veniva aggiudicato all'impresa Alletti Giuseppe di Palermo, l'appalto dei lavori in oggetto, per l'importo di lire 150 milioni, elevate a lire 196.900.000, a seguito dell'aumento contrattuale del 35 per cento, essendo stata la relativa gara espletata in aumento per essere andati deserti due precedenti esperimenti al ribasso. Tale progetto costituiva il primo stralcio di un progetto generale di lire 320 milioni, approvato con decreto numero 31268 del 7 agosto 1968 del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, finanziato *ex lege* 3 agosto 1949, numero 589 e di cui alla perizia di variante approvata con atto numero 64 del 18 gennaio 1974. L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15 giugno 1974 a seguito di redazione di una seconda perizia di variante e di assestamento onde assicurare il pagamento del maggior compenso derivante dalla revisione dei prezzi, quantificato in lire 57.297.000.

Il collaudo dei lavori — avvenuto con verbale del 2 settembre 1975 — è stato approvato con atto di giunta numero 301 del 14

giugno 1977, per una spesa complessiva di lire 289.503.894.

Nella specie, si registrano due sentenze (Tribunale e Corte di appello di Catania) per il riconoscimento di interessi di lire 12.628.931, per ritardo sui pagamenti di crediti di lavoro dell'impresa, poi liquidate in lire 15.358.762, giusto mandato numero 447 del 14 aprile 1982 di lire 24.718.940 (lire 9.360.178 più lire 15.358.762).

Secondo stralcio - Rete idrica: in data 30 novembre 1974 veniva redatto, da parte dell'ingegnere Mario Torrisi di Catania, il progetto in oggetto per l'importo di lire 90 milioni, di cui lire 68 milioni per lavori a base d'asta, finanziati con sentenza della Cassa depositi e prestiti, *ex lege* 3 agosto 1949, numero 589; la relativa licitazione privata — alla quale furono invitate 36 imprese su un elenco di 30 al quale l'Ufficio del Genio civile ne aggiunse altre 6 — venne aggiudicata all'impresa Di Marco Francesco (solo 7 le offerte presentate) di Piedimonte Etneo, che ha offerto il ribasso d'asta complessivo pari al 6,09 per cento.

I lavori, consegnati il 6 novembre 1975, avrebbero dovuto essere ultimati, ex articolo 35 del relativo capitolato speciale di appalto, il 5 novembre 1976.

Su richiesta è stata accordata una proroga di mesi 4, per cui il termine utile al completamento veniva differito al 4 marzo 1977. L'ultimazione dei lavori è avvenuta, invece, il 30 marzo 1977, con un ritardo di 26 giorni.

Il relativo conto finale, approvato dalla Giunta municipale con proprio atto numero 11 del 18 gennaio 1983, ascende a lire 46.683.174, con un credito residuo dell'impresa di lire 2.178.174, tenuto conto delle lire 390.000 calcolate quale ammontare della penale per il ritardo di 26 giorni nella ultimazione dei lavori, il cui collaudo, redatto dall'ingegnere Mario Torrisi, è del 7 marzo 1981.

Gli atti tutti, già visti dal competente ufficio del Genio civile (che aveva l'alta sorveglianza), sono stati trasmessi, con foglio numero 4225 del 4 marzo 1986, al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo "per la omologazione".

Sostanzialmente, tra l'ammontare delle somme sui lavori autorizzati (lire 63.858.800) e quelle spese (lire 46.683.174) si riscontra una economia di lire 17.175.625. Rispetto, però, all'intera previsione della spesa, che è di lire 90 milioni, sono state realizzate economie per



complessive lire 28.524.742, delle quali sono state prelevate lire 9.270.000 per far fronte al pagamento della revisione dei prezzi.

Costruzione edificio da adibire a sede di manifestazioni culturali a valle del lungomare Marconi: con deliberazioni numero 566 del 19 settembre 1978 e numero 626 del 6 novembre 1979, la Giunta municipale approvava il progetto del 18 settembre 1978 redatto dall'architetto Walter Mangeri per la costruzione dell'edificio in oggetto, per un importo complessivo di lire 182 milioni, finanziata con decreto numero 1632 del 30 settembre 1978 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Tali somme, a seguito di perizia di variante e suppletiva del 18 gennaio 1982, venivano elevate di lire 99.188.830, finanziate dalla stessa amministrazione comunale in base alla legge regionale numero 1 del 1979, giusto atto deliberativo numero 296 del 27 aprile 1982.

Alla relativa licitazione privata, che era stata limitata al primo finanziamento e quindi per un importo a base d'asta di lire 142.526.227, furono invitate 33 imprese (le offerte furono solo sette): aggiudicataria è risultata l'impresa Barbagallo Mario, di Piedimonte Etneo, che ebbe ad offrire il ribasso d'asta dell'1,10 per cento.

L'importo complessivo della spesa, a seguito della perizia di variante, è, pertanto, di lire 281.188.000. La ultimazione dei lavori — consegnati il 9 gennaio 1981 — è avvenuta il 10 novembre 1982.

La definizione della contabilità e dei lavori stessi ha trovato non poche difficoltà, a motivo sia di danni arrecati all'edificio, sia di alcune imperfezioni ed omissioni addebitabili alla stessa impresa.

Dal verbale di constatazione del 18 novembre 1985, si evince, infatti, che alcune cause del ritardo erano addebitabili ad imperizie dell'impresa; altre invece a danni provocati da atti vandalici, a motivo di una scarsa sorveglianza dell'edificio realizzato.

A seguito di contrasti tra il comune, la direzione dei lavori e l'impresa, con nota del 3 marzo 1986 il sindaco chiedeva un parere allo studio legale dell'avvocato Pappalardo Angelo, il quale, in risposta, precisava gli adempimenti che dovevano essere seguiti dal comune per addivenire ad una composizione della vertenza, senza danni per l'ente. Tali conclusioni venivano approvate con deliberazione di giunta numero 608 del 9 settembre 1986.

Dell'esecuzione delle opere, ed ultimazione dei lavori, veniva dato atto con verbale del 19 dicembre 1986, nel quale, però, si indicavano ancora delle imperfezioni (poi eliminate): ciò al fine di ottenere la consegna provvisoria della nuova opera.

Ottenuta tale consegna, pure in mancanza del certificato di collaudo, il comune ha destinato l'edificio a sede provvisoria della biblioteca comunale e del museo.

Il collaudo, secondo quanto in proposito suggerito — a richiesta — dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori, ex articolo 26, terzo comma, legge regionale 29 aprile 1985, numero 21.

Il funzionario incaricato degli accertamenti concernenti l'atto ispettivo in questione è stato anche incaricato di intervenire in via sostitutiva nei confronti degli organi comunali di Aci Castello per curare la predisposizione degli atti occorrenti per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di quel consiglio comunale di una proposta di indagine avanzata da un componente del collegio in data 22 luglio 1983 e successivamente reiterata dal Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale (decreto assessoriale numero 21 del 5 febbraio 1987).

L'argomento relativo alla proposta di indagine è risultato più volte inserito in passato all'ordine del giorno dei lavori consiliari, ma non è stato mai trattato per non avere il consiglio comunale esaurito l'ordine del giorno dei propri lavori.

Finalmente, in data 11 marzo 1987 il consenso, con atto numero 9, ha affrontato l'argomento, dopo l'elezione della nuova Giunta municipale, manifestando la volontà di costituire una commissione di indagine e, successivamente, con atto numero 12 del 9 aprile 1987, ha provveduto alla formale nomina dei componenti.

Con la costituzione della predetta commissione ha trovato soluzione il problema posto dagli onorevoli interroganti, e cioè lo svolgimento di una indagine da parte della stessa amministrazione comunale in ordine alla effettuazione di alcune opere pubbliche.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cusimano ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.



CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato la lunga relazione dell'Assessore e lo ringrazio, come ringrazio soprattutto l'ispettore (nominato dall'Assessorato) per aver compiuto un'approfondita indagine in ordine all'argomento posto con l'interrogazione. La richiesta di una commissione d'indagine è datata 1983, la nostra interrogazione è del 18 novembre 1986 ed ora, dopo sei anni, finalmente tale commissione si è costituita.

La commissione d'indagine ha cercato di avere gli atti da parte della Giunta comunale, ma questa non glieli ha mai consegnati, sino a quando il consiglio comunale di Aci Castello, per "consunzione" e attraverso l'autoscioglimento, è decaduto.

Ciò che è accaduto ad Aci Castello, dimostra come si amministrano gli enti locali in Sicilia. Alcune coalizioni di maggioranza ritengono di avere in appalto l'amministrazione della cosa pubblica. L'onorevole Assessore ha citato molti atti...

CULICCHIA. Ad Aci Castello che tipo di maggioranza c'è?

CUSIMANO. Democristiana, onorevole Culicchia. Ogni tanto entrava in Giunta qualche esponente di partiti laici, ma era soltanto "un'acquisizione temporanea". Si tratta di un'amministrazione comunale quasi "monocolore" ma con una Democrazia cristiana così lacerata al suo interno che si è stati costretti allo scioglimento del consiglio comunale.

Attraverso l'ispezione si evince qualcosa di molto grave e cioè: un'opera pubblica che parte con un costo iniziale previsto, arriva a costare, ad ultimazione dei lavori, una somma alcune volte doppia rispetto a quella prevista nella gara d'appalto. Sono opere pubbliche "strane" quelle di Aci Castello: per carità, non è il solo caso! L'esempio è ricorrente anche in altri comuni.

Poter sapere quanto costa effettivamente un'opera pubblica: questa è la vera questione. In genere un'opera pubblica, inizialmente prevista con un costo pari a cento, alla fine costerà duecento e forse più. Aci Castello non fa eccezione! Onorevole Assessore, evidentemente questo è un modo "strano" di amministrare la cosa pubblica; lei stesso se ne sarà reso conto.

Mi dichiaro pertanto insoddisfatto per il contenuto, non per lo sforzo compiuto dall'Assessorato e dall'ispettore inviato in quel comune

(che riceve il mio plauso per l'accertamento diligente) e che è poi scaturito nella necessariamente lunga relazione; e d'altronde l'interrogazione in argomento meritava una tale copiosa relazione, che, peraltro, rimetterò immediatamente ai consiglieri comunali del Movimento sociale italiano di Aci Castello affinché, attraverso un suo esame approfondito, possano riscontrare i motivi e le cause fondamentali dei guai e dei danni che generalmente negli enti locali si hanno per la disamministrazione di certe forze politiche, le quali ritengono di "avere la cosa pubblica in appalto" e non essere questa al servizio della cittadinanza. Per questi motivi ribadisco di dichiararmi insoddisfatto ringraziando però l'Assessorato e l'Ispezione incaricato per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Si passa allo svolgimento dell'interrogazione numero 148: «Iniziative per garantire l'osservanza dell'Orel da parte della Giunta municipale di Naro», degli onorevoli Russo, Gueli e Capodicasa.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, segretario:

«All'Assessore per gli enti locali, per conoscere quali iniziative intende intraprendere nei confronti della Giunta municipale di Naro la quale con delibera numero 806 del corrente anno ha rigettato l'istanza di un gruppo di consiglieri comunali i quali, a norma dell'articolo 73 dell'Orel, hanno richiesto in data 28 ottobre ultimo scorso la revoca del sindaco e quindi la convocazione del consiglio comunale.

Si tratta chiaramente di un abuso di potere e di un'omissione di atti di ufficio che non possono passare inosservati e che, ai sensi degli articoli 90 e 91 dell'Orel, richiedono un intervento dell'Assessorato per la convocazione del consiglio e, qualora la Giunta dovesse rifiutarsi, la nomina di un commissario *ad acta*» (148).

RUSSO - GUELI - CAPODICASA.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

CANINO, Assessore per gli enti locali. Signor Presidente, in relazione all'operato della Giunta municipale di Naro, censurato con il presente atto parlamentare ispettivo, rappresento quanto segue: dieci consiglieri comunali di



Naro, su trenta, con istanza del 25 ottobre 1986, depositata in segreteria il 28 ottobre 1986, dopo avere elencato tutta una serie di irregolarità e disfunzioni riconducibili ad una presunta inerzia dell'organo sindacale, chiedevano la convocazione del consiglio comunale con all'ordine del giorno la revoca del sindaco ai sensi dell'articolo 73 dell'Ordinamento regionale degli enti locali.

La Giunta comunale, riunitasi in assenza del sindaco interessato, deliberava in data 4 novembre 1986, con atto numero 806, di non dare corso alla richiesta di straordinaria convocazione del consiglio per la trattazione della revoca, precipuamente in quanto l'istanza afferente non risultava notificata al sindaco nel modo prescritto dall'articolo 24 del Regolamento di esecuzione dell'Orel il quale espressamente prevede che sulla revoca del sindaco (di cui all'articolo 73) il consiglio comunale non può pronunziarsi se non siano decorsi 8 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta motivata e sottoscritta.

Nel caso specifico la richiesta è stata semplicemente depositata in segreteria come se si trattasse di una "mozione di sfiducia".

L'atto di giunta numero 806, esecutivo *ope legis*, non risulta cassato dalla Commissione provinciale di controllo di Agrigento in sede di controllo di legittimità successiva, benché fosse stato tempestivamente opposto dai consiglieri interessati con esposto del 18 novembre 1986.

Successivamente non risulta che detti consiglieri comunali abbiano riproposto istanza di revoca nel modo procedurale prescritto, essendo nel frattempo venuti meno i presupposti di una convocazione straordinaria e urgente del consiglio comunale di Naro a norma dell'articolo 73 dell'Orel, e cioè la mancanza del *quorum* di un terzo, in quanto si era avuta la dissociazione di un consigliere (Giuseppe Cumbo) a suo tempo firmatario della richiesta di revoca del sindaco.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gueli ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

**GUELI.** Signor Presidente, onorevole Assessore, più che dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto della risposta, desidero evidenziare, sia all'Assessore che alla Presidenza dell'Assemblea, che non è assolutamente possibile discutere interrogazioni, interpellanze o mozioni —

cioè espletare la nostra attività di controllo nei confronti del Governo — a distanza di diciotto/venti mesi.

Questa interrogazione è stata infatti presentata da più di 18 mesi. Mi chiedo, considerato il notevole numero di atti ispettivi, se e quando potremo svolgerli tutti. Permanendo un tale ritmo occorreranno molte sedute e forse un paio di anni o, addirittura, aspetteremo l'undicesima legislatura per svolgere compiutamente la nostra attività di controllo politico.

Che senso ha, onorevole Assessore, discutere un'interrogazione che riguarda la Giunta municipale di Naro, quando sappiamo che dal 21 novembre 1986 — data di presentazione dell'atto ispettivo — si sono avute presso questo comune due diverse amministrazioni e si è svolta una campagna elettorale. Si è già rinnovato il consiglio comunale di Naro e noi ci apprestiamo a discutere se la Giunta municipale del 1986 abbia violato o meno l'Orel quando non ha riunito il consiglio comunale in ordine alla revoca del sindaco del tempo!

Voglio richiamare, approfittando di questa interrogazione, semplicemente l'inerzia che stiamo subendo in questa Aula per quanto riguarda tutta l'attività ispettiva dell'Assemblea. È necessario ed opportuno che si stabiliscano delle giornate da dedicare settimanalmente allo svolgimento di atti ispettivi. In questo modo noi deputati potremmo promuovere un compito di controllo politico sull'attività del Governo in riferimento a quanto accade negli enti locali della Sicilia. In tal senso il mio è un richiamo alla Presidenza dell'Assemblea per quanto attiene a questo specifico problema.

**PRESIDENTE.** Per assenza dall'Aula del presentatore, all'interrogazione numero 151: «Notizie in ordine alla delibera numero 10, del 20 marzo 1986, del comune di Floridia con la quale si provvedeva a nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici banditi dalla stessa Amministrazione», dell'onorevole Santacroce, verrà data risposta scritta; l'interpellanza numero 96: «Invito al sindaco di Erice a costituirsi parte civile nel processo contro due consiglieri comunali accusati di peculato», degli onorevoli Vizzini e La Porta, è dichiarata decaduta.

Si passa allo svolgimento dell'interrogazione numero 160: «Motivi della modifica della circolare numero 3432 del 30 gennaio 1986 che dichiara applicabile la procedura dei *quiz* anche



ai concorsi riservati alle categorie protette», degli onorevoli Laudani, Damigella, D'Urso e Gulino.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, *segretario*:

«All'Assessore per gli enti locali:

— premesso che con la circolare numero 3432 del 30 gennaio 1986 l'Assessorato regionale degli enti locali ha ritenuto applicabile l'articolo 21 della legge regionale numero 41 del 1985 anche all'ipotesi di assunzioni nella pubblica Amministrazione di soggetti appartenenti alle categorie protette, mediante "pubbliche selezioni", prescrivendo, correttamente, la procedura dei *quiz* qualora i concorrenti superino i 200;

— per conoscere sulla base di quali argomentazioni giuridiche lo stesso Assessorato, compulsato in tal senso da talune amministrazioni, con semplice lettera ha modificato il contenuto della stessa circolare;

— per sapere se non ritiene che anche sul piano procedurale sia inammissibile modificare, con una lettera rivolta alla singola amministrazione, un atto dotato di efficacia generale, nell'ambito delle norme fissate dalla legge, della quale costituisce atto interpretativo ed applicativo per tutte le amministrazioni;

— per sapere se non ritiene che la motivazione addotta dall'Assessore, in ordine alla possibilità di non applicare la legge numero 41 del 1985, consistente nel fatto che tale norma è stata inapplicata ed elusa dall'Amministrazione regionale, è inaccettabile tanto sul piano formale che sul piano politico;

— per conoscere in base a quali considerazioni l'Assessore intenderebbe consentire, ad esempio, all'amministrazione provinciale di Catania, di procedere, tra migliaia di invalidi concorrenti alla assunzione, alla scelta discrezionale dei soggetti da assumere e di quelli da escludere con ritardi inevitabili nell'espletamento delle procedure di assunzione;

— per sapere se non ritiene che il prodursi di una simile eventualità contrasti con le regole della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e consenta il perpetuarsi di comportamenti clientelari e discriminatori a danno

di soggetti particolarmente bisognosi di rigorosa tutela del diritto al lavoro;

— per sapere quali provvedimenti intende assumere con la massima urgenza per riaffermare la piena applicazione della suddetta circolare da parte di tutte le amministrazioni regionali e locali operanti in Sicilia» (160).

LAUDANI - DAMIGELLA - D'URSO  
- GULINO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo sono costretto a ripetermi a causa delle osservazioni che emergono dagli interventi: le interpellanze relative al novembre 1986 sono state presentate subito dopo le elezioni regionali ed è notorio a tutti che il Governo monocoloro della Democrazia cristiana ha avuto una durata di appena 45 giorni (se non vado errato) cui è seguita una crisi durata parecchi mesi.

Questo Governo ha iniziato la sua piena attività da due mesi; fra l'altro debbo aggiungere che lo stabilire il calendario dei lavori con le varie rubriche rientra nella competenza della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, quindi, mi dolgo verso i colleghi per il ritardo con cui il Governo, purtroppo, è costretto a rispondere.

Detto questo, per quanto riguarda l'interrogazione numero 160 — che fa riferimento ai concorsi riservati alle categorie protette, anche se va detto che con la legge numero 2 del 1988 questo argomento è ampiamente superato — fornisco la risposta, riferita, naturalmente, alla data di presentazione.

Con circolare numero 3432 del 30 gennaio 1986, che forma oggetto del presente atto parlamentare ispettivo, sono stati impartiti direttive e chiarimenti sulle nuove procedure concorsuali previste dall'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1985, numero 41.

In tale sede si è ritenuto di privilegiare un'interpretazione estensiva di quella norma, nel senso di considerarla applicabile anche nella fattispecie di pubbliche selezioni eventualmente previste per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette. La tesi dell'Assessorato si fondava sull'assunto che il legislatore siciliano, non indicando alcun limite



di applicabilità, tranne che il numero dei concorrenti, superiore a duecento, aveva voluto dare a quell'articolo 21 una portata generale.

A fondamento di quella tesi concorreva anche la considerazione pratica che in tal modo si potessero meglio perseguire, anche nel campo delle assunzioni obbligatorie, opportuni obiettivi di celerità e chiarezza di procedure.

In realtà non si può tacere che la soluzione privilegiata dall'Assessorato non è assolutamente immune da qualche riserva sul piano strettamente giuridico. Si è in presenza, infatti, di una di quelle situazioni normative, purtroppo ricorrenti, che non consentono, o consentono con difficoltà, interpretazioni chiare ed univoche.

È indiscutibile, infatti, che l'articolo 21 si applichi in Sicilia a tutte le procedure concorsuali disciplinate dalla normativa generale sul pubblico impiego. Non è altrettanto indiscutibile che si applichi anche alle forme di selezione pubblica finalizzate alle assunzioni obbligatorie.

Tale materia, come è noto, è regolata dalla legge numero 482 del 1968, che è legge speciale e come tale prevalente sulla norma generale rappresentata in questo caso dall'articolo 21 in discussione.

Tale tesi è sostenuta dalla Presidenza della Regione che con suo decreto del 27 marzo 1986 ha disposto un esame-colloquio per l'assunzione di personale delle categorie protette, senza alcun ricorso all'articolo 21. La Presidenza cioè ha ritenuto sottratta alla disciplina di quest'ultima norma tutta la materia delle assunzioni obbligatorie comprese le procedure concorsuali eventualmente previste.

In considerazione di ciò l'Assessorato degli enti locali, quando è stato espressamente richiesto su di una specifica fattispecie di confermare o meno sul punto la circolare richiamata all'inizio, ha ritenuto opportuno di non dovere tenere comportamenti divergenti rispetto alla tesi della Presidenza, cui compete l'indirizzo complessivo dell'azione di governo. In ogni caso la materia è stata ulteriormente oggetto di intervento legislativo con l'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, che ha organicamente disciplinato la fattispecie e che così testualmente recita:

*«1. Per l'assunzione obbligatoria nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, gli enti di cui all'articolo 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli ovvero, ove si tratti di*

*qualifiche che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale ai sensi degli articoli 3 e 4. La procedura deve essere iniziata entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi delle vacanze.*

*2. In mancanza di tempestivo adempimento, provvede l'Assessore regionale per gli enti locali secondo le modalità rispettivamente previste agli articoli precedenti».*

PRESIDENTE. L'onorevole D'Urso ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

D'URSO. Signor Presidente, onorevole Assessore, premetto che condivido le valutazioni testé esposte dall'onorevole Gueli sul ritardo con il quale vengono date le risposte agli atti ispettivi. Questa interrogazione è stata infatti presentata il 27 novembre 1986: sono trascorsi più di 18 mesi ed il Governo risponde solo oggi.

Nel merito, ritengo che sia da condividere la circolare dell'Assessorato degli enti locali numero 3432 del 30 gennaio 1986 e ritengo altresì fondata l'estensione ai concorsi per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette della procedura di cui alla legge regionale numero 41 del 1985.

In effetti l'Assessore ha precisato che è apparsa dubbia l'estensione dell'articolo 21 della legge regionale numero 41 del 1985, all'assunzione degli appartenenti alle categorie protette, perché tale assunzione era disciplinata dalla legge nazionale numero 482 del 1968, oggi modificata nella Regione siciliana con la legge regionale numero 2 del 1988. La legge numero 482 del 1968 prevedeva l'assunzione "per chiamata" degli appartenenti alle categorie protette.

Ora, l'amministrazione provinciale di Catania avrebbe dovuto limitare il proprio potere discrezionale predeterminando i titoli, ma se ha introdotto come prova di selezione il colloquio, evidentemente ha inteso selezionare gli appartenenti alle categorie protette attraverso una procedura concorsuale che non era prevista da nessuna legge. E sappiamo che si è ricorso al colloquio per assumere le persone più gradite.

Non so se l'amministrazione provinciale di Catania ha già provveduto alla copertura dei posti riservati, in ogni caso è certo che — qualora



non si fosse ancora provveduto — si rende necessario per l'Assessore regionale per gli enti locali attivare i controlli sostitutivi in maniera da pervenire rapidamente alla copertura dei posti riservati agli appartenenti alle categorie privilegiate secondo le disposizioni della citata legge numero 482 del 1968.

Non posso, concludendo, che dichiararmi insoddisfatto per la risposta che è stata data e che avalla la procedura che tante amministrazioni locali hanno voluto seguire in passato, quella cioè di selezionare attraverso un esame-colloquio gli aspiranti all'assunzione, in quanto appartenenti alle categorie protette.

**PRESIDENTE.** Si passa allo svolgimento dell'interpellanza numero 95: «Motivi della non effettuazione dell'ispezione presso il comune di Gravina, richiesta dai locali consiglieri comunali», dell'onorevole Lo Giudice Diego.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

**FERRANTE, segretario:**

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che:

— i consiglieri comunali del Partito socialdemocratico italiano di Gravina di Catania, con nota raccomandata numero 2307 del 23 luglio 1986, indirizzata all'Assessore regionale per gli enti locali, chiedevano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 90 dell'Ordinamento degli enti locali e dell'articolo 40 del regolamento di esecuzione, una ispezione generale presso quell'ente locale;

— tale richiesta era finalizzata ad “aumentare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici del comune di Gravina di Catania, il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti”;

— tale richiesta non ha sortito effetto alcuno pur persistendo i motivi che hanno originato la richiesta dei menzionati consiglieri comunali;

— rientra nei poteri dell'Assessore regionale per gli enti locali disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le amministrazioni comunali e che tali ispezioni, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1957, numero 3, sono effettuate almeno una volta l'anno avvalendosi dell'apposito

ufficio ispettivo dell'Assessorato di recente adeguatamente “rinforzato”; per conoscere:

a) i motivi che hanno impedito di disporre una ispezione presso il comune di Gravina di Catania;

b) se, a giudizio dell'Assessore per gli enti locali, sussistono i motivi per la immediata nomina, alla luce di quanto rappresentato, di ispettori presso il comune di Gravina di Catania al fine di riscontrare l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte di quell'ente locale» (95).

**LO GIUDICE DIEGO.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lo Giudice Diego ha facoltà di parlare per illustrare l'interpellanza.

**LO GIUDICE DIEGO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio protestare per il ritardo con cui vengono svolti gli atti ispettivi; non è assolutamente accettabile che un'interpellanza presentata il 26 novembre del 1986 possa ottenere la risposta dal Governo a venti mesi di distanza.

Vorrei che ci si rendesse conto che a distanza di tanto tempo vengono meno, ovviamente, i motivi che a suo tempo hanno determinato la presentazione di atti ispettivi da parte dei deputati, e perdono attualità anche le condizioni e le motivazioni che hanno spinto alla presentazione delle interpellanze. Per quanto mi riguarda, all'Assessore per gli enti locali ne ho presentato due: una relativa al comune di Motta Santa Anastasia; e questa in esame che si riferisce al comune di Gravina.

Nel comune di Motta Santa Anastasia si sono svolte le elezioni amministrative e per il rinnovo del consiglio comunale e si ha adesso un nuovo sindaco, quindi, la risposta a quell'atto ispettivo, ed eventuali provvedimenti tesi a sanare quelle situazioni denunciate con gli atti ispettivi, a distanza di venti mesi diventano quasi una beffa. Tutto ciò diventa una presa in giro nei confronti dei deputati che sollecitano il Governo a rispondere.

Lo stesso discorso vale per l'atto ispettivo in questione riguardante il comune di Gravina. Infatti anche questo comune oggi ha un'amministrazione ed un sindaco diversi da quando, nel novembre del 1986 — venti mesi fa — fu presentata l'interpellanza in discussione.



Ho avuto più volte occasione di protestare con la Presidenza dell'Assemblea e con il Governo perché, così facendo, il ruolo e la funzione del parlamentare sono ridimensionati, non vengono tenuti nelle debite considerazioni; in sostanza si vanifica — direi quasi con premeditazione — il ruolo del parlamentare.

Voglio quindi auspicare che le risposte agli atti ispettivi vengano date più celermente e che la Presidenza di questa Assemblea si adoperi affinché il ruolo e la funzione del parlamentare non vengano ulteriormente mortificati.

Per quanto riguarda l'interpellanza numero 95, preciso che è stata presentata in quanto alcuni consiglieri comunali del comune di Gravina di Catania, nel luglio del 1986 (quindi due anni fa) hanno richiesto all'Assessore regionale per gli enti locali un'ispezione generale presso quel comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 90 dell'Ordinamento regionale degli enti locali e dell'articolo 40 del regolamento di esecuzione.

Quella richiesta era finalizzata ad aumentare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici del comune di Gravina di Catania e ad assicurare il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Se fosse possibile, vorremmo quindi conoscere dall'onorevole Assessore quali sono le cause che hanno impedito di dare riscontro a quella richiesta dei consiglieri comunali di Gravina di Catania e quali i motivi che hanno impedito l'ispezione presso il medesimo comune.

Inoltre, è opportuno sapere se, a giudizio dell'Assessore per gli enti locali, sussistano i motivi per l'immediata nomina di un ispettore presso il comune di Gravina di Catania, al fine di riscontrare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte di quell'amministrazione comunale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Assessore per gli enti locali ha facoltà di rispondere.

**CANINO, Assessore per gli enti locali.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento all'interpellanza numero 95 dell'onorevole Lo Giudice, desidero subito sottolineare che la richiesta di ispezione generale nei confronti del comune di Gravina di Catania, rivolta dai consiglieri comunali socialdemocratici di quella città al fine di aumentare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici dell'ente

locale, ha trovato accoglimento, sia pure con un certo ritardo. Infatti, l'incarico è stato conferito con il decreto assessoriale numero 203 del 10 ottobre 1987, mentre il funzionario ispettore ha rassegnato la propria relazione il 28 maggio scorso.

Le risultanze dell'indagine, quali emergono dalla relazione del funzionario incaricato, sono le seguenti. Dagli accertamenti effettuati si è potuto rilevare in via preliminare la scarsa produttività dell'organo consiliare nel triennio 1985-87 che, sebbene frequenti siano state le sedute, ha lasciato irrisolti o ha rinviato l'esame di molti problemi. Ciò ha comportato il frequente ricorso all'assunzione, da parte della giunta, dei poteri del consiglio.

A causa della grande confusione esistente presso gli uffici di segreteria, purtroppo non è stato possibile nemmeno riscontrare gli ordini del giorno delle sedute consiliari degli anni 1985-86, né verificare la rispondenza del contenuto degli argomenti trattati, ovvero le deliberazioni adottate, a causa della mancata esistenza del registro-brogliaccio delle sedute.

Del tutto caotica è risultata la tenuta dei registri delle deliberazioni; essi sono disseminati di cancellature e abrasioni e per moltissime deliberazioni non risultano annotati gli estremi di pubblicazione all'Albo pretorio, la data di invio alla Commissione provinciale di controllo, gli estremi delle eventuali richieste di chiarimenti e gli estremi del riscontro tutorio.

Ritardi incredibili sono stati riscontrati nei tempi di trasmissione degli atti inviati alla Commissione provinciale di controllo: addirittura la media va dai 6 ai 10 mesi per gli atti del consiglio comunale e dai 5 ai 6 mesi per quelli di giunta.

Irregolare è stata pure riscontrata la tenuta del repertorio dei contratti. Si sono accertate registrazioni effettuate dopo 20 giorni dalla stipula di contratti per i quali non risulta annotata la data di registrazione, e quadrimestri non visti da parte dell'Ufficio registro. È come se l'archivio-deposito non esistesse: i documenti vengono ammonticchiati in un sottoscala alla rinfusa.

Inesistenti la biblioteca e la raccolta di leggi e decreti, carente anche l'ufficio di ragioneria, poco dotato soprattutto di personale esecutivo. Manca il necessario coordinamento di questo ufficio con l'ufficio di segreteria comunale e spesso si verifica che vengano adottati atti deliberativi senza che preventivamente si conoscano le



disponibilità di bilancio, con frequente ricorso all'adozione di deliberazioni di spesa "in sanatoria".

Per l'automazione dei servizi comunali è stata prevista in bilancio, sin dal 1985, la somma di lire 200 milioni, ma finora nessun adempimento è stato curato per effettuare l'acquisto degli elaboratori occorrenti.

In ordine all'assegnazione dei fondi della legge regionale numero 1 del 1979 si è accertato che quasi totalmente inutilizzata è rimasta la somma di lire 3.161,206 milioni, relativa al fondo investimenti dell'anno 1986.

Un'evidente carenza sia numerica che qualitativa si è riscontrata nell'ufficio tecnico comunale. Di conseguenza si è ricorso spesso all'affidamento a professionisti esterni per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alle opere pubbliche comunali. Ciò non può essere consentito se non come eccezione in casi particolari e dietro congrua motivazione della necessità dell'affidamento esterno, secondo la circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici numero 1610/D.R. del 14 maggio 1986, punto 5.

L'amministrazione comunale di Gravina di Catania, inoltre, non ha nemmeno provveduto ad assumere i tre geometri che dovranno curare l'istruttoria delle pratiche di sanatoria edilizia che ammontano a circa 1.300.

La rete fognante urbana è risultata incompleta e manca anche l'impianto di depurazione; i mezzi dell'autoparco comunale hanno frequente bisogno di manutenzione e riparazione e risultano poco affidabili ai fini dell'efficienza del servizio da svolgere. Non esistono gli inventari dei beni comunali di cui l'ente deve essere dotato, giusta circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali numero 19 del 13 luglio 1979 protocollo numero 6127.

Rilevante è risultata altresì la carenza di personale: su un organico di 210 posti, ben 69 sono risultati vacanti. Tale carenza ovviamente incide sulla piena funzionalità dei vari settori amministrativi dell'ente; ne risentono soprattutto l'ufficio di segreteria, la ragioneria e l'ufficio tecnico comunale.

Hanno inciso anche negativamente i frequenti movimenti di personale disposti in maniera sconsiderata e per fini non rispondenti all'esigenza effettiva dei servizi.

In relazione alla lunga serie di carenze e disfunzioni sopra accennate, abbiamo provveduto (ex articolo 91 dell'Ordinamento regionale

degli enti locali) a diffidare formalmente il sindaco, unitamente agli altri organi comunali competenti, a curare l'adozione dei provvedimenti occorrenti alla regolarizzazione dei vari settori della vita amministrativa dell'ente, assegnando all'uopo il termine di 60 giorni entro il quale dovrà assicurarsi l'avvenuta eliminazione di tutte le irregolarità riscontrate. Contestualmente è stata disposta un'ulteriore ispezione presso il comune *de quo*, con particolare riguardo all'ufficio di ragioneria ed alla segreteria comunale, tenuto conto di quanto specificatamente emerso al riguardo dalla relazione predisposta a conclusione del primo intervento ispettivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Giudice ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

LO GIUDICE DIEGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ringraziare l'onorevole Assessore per la risposta che è stata molto esauriente, precisa e circostanziata. Mi ritengo, quindi, soddisfatto e vorrei invitare l'Assessore, alla luce delle risultanze emerse da questa visita ispettiva, ad approfondire l'intervento in modo da poter normalizzare al più presto l'attività amministrativa nel comune di Gravina di Catania.

PRESIDENTE. Per l'assenza dall'Aula del presentatore, l'interpellanza numero 97 «Regolamentazione della materia concernente l'assunzione del personale per i servizi della refezione scolastica», dell'onorevole Cicero viene dichiarata decaduta; alle interrogazioni numero 178: «Quadro complessivo dei posti vacanti nel settore degli enti locali», degli onorevoli Palillo, Lombardo Raffaele e Leanza Salvatore, e numero 181: «Revisione dello statuto dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra», dell'onorevole Colombo, verrà data risposta scritta.

Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 187: «Immissione nei ruoli della provincia di Catania dei giovani ai sensi della legge numero 285 del 1977 e della legge regionale numero 37 del 1978», degli onorevoli Laudani ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, segretario:



«All'Assessore per gli enti locali, per sapere:

— se è a conoscenza del fatto che l'amministrazione provinciale di Catania, proseguendo nella sua pervicace azione di emarginazione dei giovani avviati ai sensi della legge 285 e 37, non ha proceduto a predisporre la delibera di immissione nei ruoli del suddetto personale;

— se non ritiene di disporre immediatamente l'invio di un commissario *ad acta* affinché nei termini fissati dalla legge si proceda alla delibera di immissione nei ruoli del suddetto personale considerato che l'amministrazione provinciale non ha ancora a ciò provveduto, nonostante le diffide inoltrate dall'Assessorato» (187).

LAUDANI - DAMIGELLA - D'URSO  
- GULINO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento a quanto esposto dagli onorevoli interroganti, l'Assessorato degli enti locali diffidava l'amministrazione provinciale di Catania a provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale numero 39 del 1985 (si presume essere questa la legge indicata dagli onorevoli interroganti con il solo numero 37).

L'amministrazione provinciale informa di avere adottato le deliberazioni numero 192 del 14 novembre 1986 e numero 285 del 22 dicembre 1986, entrambe viste dalla Commissione provinciale di controllo di Catania, con le quali aveva già provveduto agli adempimenti richiesti. La questione, pertanto, si ritiene debba considerarsi risolta.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Urso ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

D'URSO. Signor Presidente, dichiaro di prendere atto della risposta del Governo.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 189: «Controllo della legittimità delle delibere, relative al personale, adottate dal consiglio comunale di Cor-

leone nella seduta del 30 giugno 1986», degli onorevoli Tricoli e Virga.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, *segretario*:

«All'Assessore per gli enti locali, per sapere:

— se sono a conoscenza di quanto operato dalla Commissione provinciale di controllo di Palermo in ordine al controllo su delibere adottate dal consiglio comunale di Corleone nella seduta del 30 giugno 1986, relative all'inquadramento del personale nella nuova pianta organica; in particolare si chiede di conoscere:

— i motivi per i quali la Commissione provinciale di controllo non ha ritenuto opportuno, quanto meno, sospendere l'esame delle delibere in questione, dal momento che in una interrogazione consiliare, inviata alla stessa Commissione provinciale di controllo, oltre che, per competenza, al sindaco di Corleone, il consigliere comunale del Movimento sociale italiano - Destra nazionale denunciava gravi irregolarità fra cui la duplice pubblicazione degli atti deliberativi con identico «numero, data ed oggetto», ma con diversi dispositivi;

— i motivi per i quali non è stato esaminato dalla Commissione provinciale di controllo il ricorso avverso la delibera numero 206 del 30 giugno 1986 con la quale il ricorrente, dipendente Piccione Ettore, veniva inquadrato in un posto, riservato con precedente atto deliberativo alle categorie protette dalla legge numero 482;

— i motivi per cui sono state approvate solo alcune e non tutte le deliberazioni che riconoscevano le mansioni superiori svolte dai dipendenti e ciò in palese contrasto con la decisione della stessa Commissione provinciale di controllo numero 38618/11748 del 9 luglio 1986;

— i motivi per i quali non sono stati esaminati i ricorsi del consigliere comunale del Movimento sociale italiano e del rappresentante aziendale della Cislal, relativi alla delibera numero 195 del 30 giugno 1986 con la quale, in aperta violazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983, si assegnavano ai singoli posti d'organico qualifiche non corrispondenti ai profili professionali;



— si chiede infine di conoscere quali provvedimenti voglia adottare l'onorevole Assessore regionale per gli enti locali per riportare nei limiti della norma le deliberazioni relative al personale adottate nella seduta del 30 giugno 1986 dal consiglio comunale di Corleone» (189).

TRICOLI - VIRGA.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento all'interrogazione numero 189 si rappresenta quanto segue, sulla scorta delle considerazioni svolte dalla Commissione provinciale di controllo di Palermo con nota numero 1256/17811 del 14 ottobre 1987.

Con deliberazione numero 286 del 23 ottobre 1986 veniva completato l'iter approvativo della ristrutturazione della pianta organica del comune di Corleone. Il ritardo accumulato rendeva complessa l'operazione di inquadramento dei dipendenti dovendosi infatti prima accertare le qualifiche nelle quali inquadrare i dipendenti nella pianta organica vigente all'1 gennaio 1983 e successivamente inserire i dipendenti nella nuova pianta organica sulla base delle qualifiche conseguite alla predetta data.

Va qui sottolineato che orientamento costante ed uniforme della commissione è stato che, ai fini dell'inquadramento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983, occorre fare riferimento alle mansioni proprie della qualifica formalmente rivestita e non all'esercizio di fatto di mansioni superiori; tale interpretazione ha trovato il conforto della prevalente giurisprudenza (da ultimo Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa che hanno affermato in via di principio la irrilevanza delle mansioni di fatto ai fini dell'inquadramento).

Ciò premesso: con deliberazione (93) del 2 maggio 1985 il comune di Corleone, a seguito di decisione della Commissione regionale finanza locale, provvedeva ad approvare la nuova pianta organica; tale delibera, attesa la sua incompletezza, non veniva approvata dalla Commissione provinciale di controllo.

In adeguamento a tale decisione l'ente adottava la deliberazione numero 195 del 30 giugno 1986 sulla quale la Commissione provin-

ciale di controllo formulava articolata richiesta di chiarimenti, che pur teneva conto dei rilievi formulati dalla Unione comunale della Cislal.

Successivamente, con la ricordata deliberazione numero 286 del 23 ottobre 1986 l'ente modificava la deliberazione numero 195 in conformità ai rilievi formulati dalla commissione.

È quindi ovvio che non risponde al vero quanto affermato nella interrogazione e cioè che la Commissione provinciale di controllo non avrebbe tenuto conto del ricorso avverso la deliberazione numero 195; che la legittimità delle singole deliberazioni di inquadramento dal numero 196 al 244, è stata esaminata alla luce di quanto deliberato dall'ente con gli atti numeri 195 e 286 e delle decisioni della Commissione provinciale di controllo sugli stessi, nonché della deliberazione (171/84) con la quale si individuavano le qualifiche funzionali corrispondenti ai posti di cui alla pianta organica vigente all'1 febbraio 1983.

Per quanto concerne la doglianza relativa al mancato esame del ricorso avverso la deliberazione numero 286 di inquadramento del dipendente Piccione Ettore è da rilevare che non essendo la Commissione provinciale di controllo organo giurisdizionale non è tenuta a pronunciarsi sui ricorsi di singoli avverso atti deliberativi degli enti controllati; pur tuttavia è prassi costante, qualora dai ricorsi *rectius* esposti emergano elementi che richiedono approfondimenti, richiedere agli enti proprie osservazioni.

Nel caso e nel merito ciò non è stato ritenuto necessario stante la assoluta infondatezza delle pretese del dipendente Piccione Ettore, che anzi, ove accolte dall'amministrazione, avrebbero comportato l'annullamento dell'atto.

Infatti nella pianta organica quale risulta in via definitiva dall'atto 286 del 1986, non esistono posti di collaboratore professionale (quinta qualifica); inoltre, la qualifica di applicato con la quale il dipendente è stato assunto trova corrispondenza nel nuovo profilo di coadiutore (quarta qualifica) della nuova pianta organica.

Assolutamente irrilevante è poi la osservazione che il posto nel quale il dipendente è stato inquadrato era stato riservato alle categorie protette, attesa la prevalenza dell'inquadramento dei dipendenti in servizio rispetto alla riserva che può operarsi solo sui posti vacanti; va peraltro ricordata l'intesa apposta dalla Commissione provinciale di controllo in sede di approvazione dell'atto 286 del 1986.



Per quanto attiene poi alla pretesa disparità di trattamento operata dalla Commissione provinciale di controllo che avrebbe approvato solo alcune deliberazioni che riconoscevano mansioni superiori, è da osservare che tale affermazione certamente deriva da una superficiale lettura degli atti; infatti sono da distinguere due diverse fattispecie giuridiche: deliberazioni concernenti riconoscimento di mansioni superiori ai fini dell'inquadramento ex articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983 (tutte annullate); deliberazioni con le quali si procedeva all'inquadramento ex articolo 40 previo riconoscimento delle posizioni giuridiche cui i dipendenti avevano diritto, alcuni ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica numero 191 del 1979, altri ai sensi dell'accordo integrativo regionale sul contratto 74 del 1976, delle decisioni della Commissione regionale finanza locale numero 1036 del 26 gennaio 1979 e numero 289 del 26 giugno 1980, riconoscimenti non ancora avvenuti per ritardi dell'ente; tali deliberazioni sono state ovviamente riconosciute legittime.

Per quanto attiene al preteso contrasto delle predette decisioni con la decisione numero 38618/11748 del 9 luglio 1986, si precisa che non si è in grado di fornire elementi, infatti il 9 luglio 1986 la Commissione non ha tenuto seduta, e al numero 36618 del protocollo generale corrisponde una deliberazione del comune di Villafrati; al numero 11748 registro decisioni corrisponde una deliberazione del comune di Collesano esaminata nella seduta del 20 febbraio 1986.

Per quanto attiene infine la prima doglianza è da rilevare che le predette deliberazioni recano tutte le certificazioni di pubblicazione e di conformità all'originale che fanno prova fino a querela di falso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tricoli ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

**TRICOLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente, per dichiararmi soltanto parzialmente soddisfatto della risposta dell'Assessore, in quanto gli argomenti oggetto dell'interrogazione numero 189 sono di diversa natura e, quindi, variamente possono essere commentate le decisioni assunte sia dall'organo consiliare comunale di Corleone sia dalla Commissione provinciale di controllo.

Del resto, il tempo, anche per quanto riguarda le materie oggetto dell'interrogazione, ha risolto molti dei problemi che erano stati posti con l'interrogazione stessa. Resta il fatto che ci troviamo di fronte ad una amministrazione comunale che certamente non opera in modo corretto a proposito di molte delibere, sicché la utilizzazione dello strumento parlamentare dell'interrogazione si rende necessaria per cercare di far rispettare le norme legali che dovrebbero presiedere normalmente allo svolgimento delle funzioni del consiglio comunale e in modo particolare della Giunta comunale di Corleone.

Ad ogni modo, senza voler entrare nei particolari che sono stati oggetto dell'interrogazione e quindi anche della risposta dell'Assessore, ribadisco che mi ritengo parzialmente soddisfatto perché in realtà alcuni dei problemi posti dall'interrogazione stessa sono stati risolti in questo lungo arco di tempo che ci divide dal 16 dicembre 1986, giorno in cui l'interrogazione era stata presentata.

**PRESIDENTE.** Si procede allo svolgimento dell'interpellanza numero 110: «Iniziative per ricondurre ad un corretto funzionamento l'amministrazione comunale di Ribera», dell'onorevole Piro.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

**FERRANTE, segretario:**

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per gli enti locali, premesso che:

— da parte del "Movimento Verde di Ribera", sono stati denunciati, con numerosi atti e manifestazioni pubbliche e, alla autorità giudiziaria, il sindaco e la Giunta comunale di Ribera per interessi privati in atti di ufficio in relazione alla realizzazione di opere abusive (con finanziamenti regionali ex legge regionale 1 luglio 1968, numero 17) in località "Corvo" nel comune di Ribera.

Considerato che:

— secondo i denunciati, le località costiere "Corvo" e "Seccagrande" sono interessate da anni da estesi fenomeni di speculazioni edilizie abusive, ben tollerati dalle autorità comunali;



— sempre secondo i denunciati, l'amministrazione comunale ha proceduto a realizzare opere in aperta violazione delle normative urbanistiche e delle norme di tutela ambientale e paesaggistica che vincolano le fasce costiere. Tali opere ammonterebbero a circa tre miliardi nell'ultimo triennio e di esse avrebbero beneficiato direttamente alcuni membri della Giunta comunale ed altri esponenti politici.

Ritengo che:

— le denunce sopra richiamate, per la serietà delle firme e per l'ampiezza della documentazione a corredo, meritano di essere prese in attenta considerazione.

Per sapere:

— se siano a conoscenza dei fatti denunciati e quale giudizio ne danno;

— se non ritengano di dover avviare, comunque, nell'ambito delle rispettive competenze, delle indagini ispettive;

— se i fatti venissero confermati, quali interventi intendono adottare per ricondurre ad un corretto funzionamento l'amministrazione comunale di Ribera» (110).

PIRO.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro ha facoltà di parlare per illustrare l'interpellanza.

PIRO. Signor Presidente, dichiaro di rimettermi al testo della stessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore per gli enti locali ha facoltà di rispondere.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevole Piro, la risposta è abbastanza lunga ed articolata e fa riferimento a moltissime deliberazioni della giunta municipale di Ribera.

Vorrei soltanto sottolineare le conclusioni della mia risposta, consegnandole la copia relativa a tutte le indagini che sono state disposte dall'Assessorato.

Le denunce del "Movimento Verde" di Ribera appaiono sostanzialmente fondate: di esse si sta occupando la magistratura penale per le varie ipotesi di reato emerse, l'Assessorato regionale del territorio ed ambiente per gli aspetti urbanistici e l'Assessorato regionale del lavoro

per quanto attiene la regolare conduzione dei cantieri di lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

PIRO. Signor Presidente, onorevole Assessore, ovviamente, per esprimere un giudizio dovrei avere esatta cognizione di tutta la risposta; prendo comunque atto che, nelle sue conclusioni, lei ritiene fondate le denunce presentate dal "Movimento Verde" di Ribera — che quasi nella sua totalità è entrato a far parte di Democrazia proletaria — e conseguentemente anche delle segnalazioni e denunce contenute nella mia interpellanza. Quindi — lo ribadisco — prendo atto della risposta e da questo punto di vista mi ritengo soddisfatto. Chiedo però alla Presidenza dell'Assemblea che l'interpellanza resti in vita per la parte riguardante l'Assessorato regionale del territorio ed ambiente, dal momento che, come riferito dall'Assessore per gli enti locali, l'Assessore per il territorio ha già avviato un'altra indagine; e ciò tenuto conto che gli episodi segnalati riguardano prevalentemente questioni urbanistiche e di abusivismo edilizio.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 15 giugno 1988, alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Giuramento del deputato onorevole Giuseppe Lo Curzio.

III — Mozioni demandate alla Conferenza dei capigruppo per l'indicazione della data di discussione: numeri 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55.

IV — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni (rubrica «Turismo»):

numero 340: «Ripristino dei vecchi orari per le corse Ast relative alle con-



trade Ulmi, Sinagra e Polizzi di Salemi», degli onorevoli Cristaldi, Tricoli, Virga e Bono;

numero 592 (svolgimento abbinato): «Iniziative per assicurare la previsione di una stazione ferroviaria a Fiumara di Naso (Messina)», degli onorevoli Riscato, Parisi e Colajanni;

numero 643 (Svolgimento abbinato): «Iniziative di tutela dello sviluppo turistico di alcuni comuni siciliani compromesso dalla ventilata soppressione della stazione ferroviaria nella zona di Ponte-Naso», dell'onorevole Platania;

numero 664: «Divulgazione degli accordi intervenuti tra Governo della Regione e Governo nazionale ed Ente Ferrovie dello Stato circa il destino di alcune tratte ferroviarie siciliane», dell'onorevole Leone.

#### V — Discussione dei disegni di legge:

1) «Interventi finanziari urgenti in materia di turismo, sport e trasporti» (474 - 56 - 114 - 247 - 348/A) (*Seguito*);

2) «Interventi a favore dell'edilizia scolastica ed universitaria» (45 - 207 - 270/A);

3) «Provvedimenti di anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavoratori di aziende in crisi» (351 - 262 - 289 - 347/A);

4) «Norme integrative alla legge regionale 25 marzo 1986, numero 15» (478/A);

5) «Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica» (445/A);

6) «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, numero 98 "Norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali"» (28/A).

La seduta è tolta alle ore 19,30.

---

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Salvatore Montesanti

---

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo



## ALLEGATO

## RISPOSTA SCRITTA AD INTERROGAZIONE

PEZZINO. — «All'Assessore per gli enti locali:

per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio che ha pervaso da diverso tempo i dipendenti degli enti locali siciliani, i loro amministratori ed i rappresentanti sindacali circa la situazione verificatasi in ordine all'applicazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 347;

considerato:

— che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, intervenendo su una controversia insorta, in merito all'argomento, tra il Comitato regionale di controllo pugliese e l'amministrazione provinciale di Lecce, con sentenza emanata il 10 luglio 1986 e pubblicata il 29 dicembre 1986, ha accolto la tesi dell'amministrazione provinciale di Lecce, che aveva proceduto alle operazioni di riequilibrio dell'anzianità dei propri dipendenti mediante la suddivisione in dodicesimi e non già in ventiquattresimi, ritenendo pienamente legittima la suddetta procedura contabile in quanto conforme alla "ratio" del citato articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983;

— che il predetto collegio giudicante è pervenuto a tale convincimento dopo aver attentamente analizzato, in via preliminare, i contenuti ed i limiti delle circolari interpretative degli accordi ministeriali e "l'evoluzione storica, entro la quale si inquadra l'istituto del riequilibrio di anzianità nonché il significato letterale e logico-sistematico dei termini "scomposizione in mesi e valore" »;

— che lo stesso collegio, dopo aver evidenziato che le circolari non possono bloccare o ridurre effetti normativi di disposizioni (di legge o di accordi) poiché ciò contrasta con il princi-

pio della certezza del diritto, ha affermato, tra l'altro, quanto segue: "il citato articolo 41 impone, con i punti 'A' e 'B', la scomposizione degli anni di effettivo servizio, prestato nella stessa qualifica ed in qualifiche inferiori, in mesi, e la loro valutazione per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli di riferimento, per cui, ora, in termini tecnico-contabili il valore di una classe e/o scatto è l'importo rinveniente dalla percentuale fissata (nella specie: 8 per cento per la classe e 2,50 per cento per lo scatto) in relazione alla retribuzione annua tabellare: quindi il valore, in mesi, di detta somma è un dodicesimo del suo importo".

Ed ancora:

"Non può dubitarsi che il sistema delineato dall'articolo 41 non è un meccanismo individuale (ricostruzione di carriera) ma un metodo di commisurazione oggettiva ed astratta delle anzianità pregresse (valore base rapportato a mese) uguale per tutti i dipendenti appartenenti allo stesso livello, laddove il riferimento alle anzianità effettive è solo funzione della quota di salario individuale, da ricavarsi nel modo sopra illustrato;

— che, infine, il collegio ha concluso la sua disamina con una serie di riflessioni rilevanti per l'esegesi complessiva dell'articolo 41 nel riquadro della situazione economica del Paese, sostenendo che scrutare i segreti intendimenti unilaterali di fronte alla realtà oggettiva di una norma è pura disquisizione, poiché rimane inalterata e, allo stato, inalterabile la considerazione che il beneficio economico, attribuito ai lavoratori, è mero effetto di una chiara previsione normativa, quale sia stata la via per giungervi, facendo ciò parte del gioco delle parti nell'area contrattuale";

per sapere, alla luce anche della circostanza che alcune amministrazioni in Sicilia hanno



di già deliberato e liquidato ai rispettivi dipendenti il dovuto secondo quanto stabilito dalla decisione del Tar, e comunque secondo la giusta interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983, come si intenda procedere nei confronti delle varie amministrazioni ed organi di controllo che non hanno ancora adottato i relativi atti amministrativi o li hanno adottati in maniera distorta penalizzando i lavoratori dipendenti e creando comunque una disparità di trattamento fra varie amministrazioni e dipendenti dello stesso livello e della stessa classe di appartenenza;

per chiedere che venga emanata con urgenza una direttiva in tal senso, e cioè fissando il valore base per ogni singolo livello retributivo derivante dalla scomposizione in classe e/o scatti determinati con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 810 del 1980 (terzo comma, articolo 41), in dodicesimi (moltiplicando concretamente per due l'indice già utilizzato), al fine di determinare al 31 dicembre 1982 il "salario di anzianità", il beneficio economico all'1 gennaio 1983 (con le quote percentuali per gli anni 1983 e 1984, rispettivamente del 35 per cento e del 70 per cento) e la posizione economica a regime all'1 gennaio 1985;

per chiedere, altresì che venga data risposta scritta alla presente interrogazione, nella convinzione, comunque, che la signoria vostra non possa denegare o fare denegare un beneficio già codificato in un contratto e per l'applicazione del quale, in termini corretti, sono trascorsi di già cinque anni» (930).

RISPOSTA. — «Innanzitutto giova precisare che la questione posta dall'onorevole interrogante, cioè dell'interpretazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983 data nella nota sentenza del Tar di Puglia del 10 luglio 1986 (divisione in dodicesimi, anziché in ventiquattresimi, del valore della classe o scatti ai fini del riequilibrio dell'anzianità), è da tempo all'attenzione di questo Assessorato.

L'incertezza della norma citata, infatti, aveva originato comportamenti difformi delle amministrazioni locali e degli stessi organi di controllo.

Lo stesso Tar, con sentenza di poco precedente quella ora citata (numero 219 del 13

giugno 1986), aveva affermato la legittimità del calcolo basato in ventiquattresimi.

Data la complessità della questione si ritiene di dover sentire sulla stessa, oltre che i sindacati, anche i presidenti delle Commissioni provinciali di controllo convocati in un apposito incontro il 10 novembre 1987; in quella sede si prese atto delle difformità di comportamento di cui si è detto.

Si prese anche atto che essendo stata la sentenza del Tar appellata, la controversia non poteva ancora ritenersi definitivamente giudicata e quindi era giuridicamente insostenibile la pretesa sindacale allora basata sulla richiesta di estensione del giudicato, per la quale, peraltro, dovevano rispettarsi le procedure previste dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica numero 13 del 1986.

Da allora la questione si è andata sempre più trasformando in una vera e propria vertenza sindacale alla quale è stato direttamente interessato il Presidente della Regione.

I successivi incontri sia con i presidenti delle Commissioni provinciali di controllo (10 maggio 1988) sia con i sindacati non potevano aggiungere molto sotto il profilo strettamente giuridico, ma hanno evidenziato una volontà di collaborare perché la vertenza sindacale non si aggravasse determinando disagio nel personale e quindi inevitabili disfunzioni a danno della collettività.

In questa prospettiva e anche preoccupati che la crescente sollecitazione sindacale potesse determinare al riguardo l'esplosione di iniziative locali sempre più difformi, si è venuti nella determinazione di dare agli enti locali gli unici punti di riferimento sulla questione che, allo stato, si ritengono possibili e alla luce dei quali essi possano orientare uniformemente i loro comportamenti.

Naturalmente la persistente incertezza giuridica (è noto che la sentenza del Tar di Puglia è stata appellata davanti al Consiglio di Stato) non ha consentito di dare definitive indicazioni agli enti in un senso o nell'altro, ancorché si possa ragionevolmente riconoscere quella sentenza sorretta da valide argomentazioni giuridiche.

In queste condizioni non poteva tuttavia essere negato agli enti locali l'esercizio, motivato e responsabile, dei loro poteri autonomi anche con riferimento all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983; questo riconoscimento è stato operato con



la recente circolare assessoriale numero 776 del 17 maggio 1988.

Ma quella situazione d'incertezza di cui s'è detto ha imposto e impone l'obbligo, anche a questo Assessorato, di tenere presente l'eventualità, per quanto remota si possa considerare, che la pretesa del personale possa essere alla fine riconosciuta non fondata.

Conseguentemente, con la citata circolare è stata data la precisa direttiva che gli eventuali provvedimenti deliberativi di calcolo (o ricalcolo) del valore dell'anzianità pregressa (sulla base dei dodicesimi) contengano una efficace clausola di recupero delle somme erogate».

*L'Assessore*  
CANINO.